

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. CXXVIII
n. 4/11

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA

(ANNO 2000)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Liguria

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
PARTE PRIMA		
<i>Osservazioni generali</i>	»	10
1. - La necessità di una difesa civica	»	10
2. - I poteri del difensore	»	13
3. - Il diritto di accesso	»	14
4. - Continuazione - i problemi sollevati dall'articolo 15 ..	»	16
5. - Altri interventi normativi a livello nazionale - la materia tributaria (segnalazione)	»	20
6. - Interventi legislativi a livello regionale	»	22
7. - Il comportamento delle pubbliche amministrazioni ..	»	25
8. - La dotazione dell'ufficio	»	28
9. - Il nuovo statuto regionale	»	29
PARTE SECONDA		
<i>Attività svolta nell'anno</i>	»	31
Enti Convenzionati	»	31
Dati Statistici	»	38
Singoli interventi	»	44
1. - Tutela della salute (in generale)	»	44
2. - A.S.L. - Tutela della riservatezza	»	46
3. - Cartellini di identificazione degli operatori	»	47

4. - Effettuazione di analisi a pagamento (intra moenia) in struttura ospedaliera pubblica.	Pag.	49
5. - Assistenza ai malati presso gli ospedali da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana.	»	51
6. - Funzionamento delle apparecchiature di radioterapia presso un importante centro oncologico regionale . .	»	52
7. - Visita medica a soggetto portatore di sordità prelinguare	»	53
8. - Intervento a tutela dei diritti del malato.	»	55
9. - Mancato possesso del libretto sanitario smarrito - contenzioso di illecito	»	56
10. - Dichiarazione sostitutiva di notorietà richiesta da una ASL a persona incapace	»	57
11. - Rilascio di una cartella clinica da parte di un ospedale.	»	58
12. - Diritto di accesso nei confronti di una IPAB	»	59
13. - Richiesta di accesso a documenti presso l'azienda regionale territoriale (ARTE) della provincia di Genova	»	59
14. - Liste per il collocamento	»	60
15. - Termini per il pagamento della tassa di circolazione degli autoveicoli	»	61
16. - Disparità di trattamento tra cacciatori liguri e toscani	»	63
17. - Concessione di passo carrabile su strada provinciale	»	64
18. - Richiesta di spostamento dei contenitori per rifiuti e per la raccolta differenziata	»	65
19. - Danneggiamento ad un garage di proprietà privata a seguito di allargamento di strada comunale	»	66
20. - Sanzioni per parcheggio in area affidata in concessione	»	67
21. - Parcheggi per disabili nel centro storico.	»	68
22. - Limitazioni alla circolazione delle auto non munite di marmitta catalitica.	»	69

23. - Ricorsi contro verbali di violazione del codice della strada.	Pag.	70
24. - Contestazione delle violazioni al codice della strada	»	71
25. - Notifica ad opera dei messi comunali	»	73
26. - Modalità per la notificazione degli avvisi di accertamento TARSU.	»	75
27. - Difficoltà per recupero di fabbricati e terreni di proprietà privata abusivamente destinati dai locatari ad allevamento cani.	»	76
28. - Richiesta pagamento, da parte dell'AMT di Genova, di sanzione amministrativa per circolazione sui mezzi pubblici senza titolo di viaggio	»	77
29. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)	»	79
30. - Problemi relativi alla residenza	»	80
31. - Continuazione.	»	84
32. - Iscrizione anagrafica rifiutata: residenza in campeggio	»	86
33. - Richiesta di trasferimento della residenza giustamente respinta	»	87
34. - Autocertificazione in materia di imposta sugli immobili (I.C.I)	»	88
35. - Duplicazione di pagamento di imposta comunale sugli immobili.	»	91
36. - Ufficio del territorio e ICI	»	92
37. - Ulteriori problemi in materia di ICI	»	94
38. - Errata indicazione dell'anno di riferimento in un versamento ICI	»	95
39. - Rimborsi e rettifiche ICI	»	97
40. - Riliquidazione indennità di fine rapporto. Esclusione del periodo 1/2/1984-1/4/1989.	»	98
41. - Revoca ingiustificata di pensione INPS	»	98
42. - Corresponsione arretrati di pensione	»	100
43. - Corresponsione di pensione di reversibilità.	»	100

44. - Pensioni INPDAP.....	Pag.	101
45. - Trasparenza nelle cartelle esattoriali.....	»	102
46. - Iscrizione di minori a scuole comunali per l'infanzia.....	»	104
47. - Richiesta di ripristino di una scuola elementare in un comune dove essa era stata soppressa per mancanza del numero minimo richiesto di alunni...	»	106
48. - Macchina da scrivere con caratteri <i>braille</i> in una scuola elementare.....	»	109
49. - Problemi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.	»	110
50. - Poste italiane s.p.a. - «diffida».....	»	111
51. - Problemi dell'amministrazione postale.....	»	112
52. - Accertamenti statistici - legittimità.....	»	114
53. - Riservatezza ed esigenze della motorizzazione....	»	115
54. - Informazioni relative alla graduatoria per l'assegnazione dei punti di raccolta per il gioco del lotto.	»	116
55. - Rilascio di copia di una sentenza.....	»	117
56. - Stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.....	»	119
57. - Intervento sull'ufficio del territorio per mancata esecuzione del contratto di acquisto di un alloggio di proprietà del suddetto ufficio.....	»	120
58. - Richiesta di intervento presso la direzione regionale agli studi relativa al problema della lingua straniera nelle scuole elementari della direzione didattica di un comune dell'entroterra.....	»	121
59. - Problema relativo ad un mutuo stipulato per la costruzione di alloggi in un P.E.E.P.....	»	122
60. - Annullamento cartelle esattoriali.....	»	123
61. - Acquisto da parte degli eredi della proprietà di alloggio già assegnato alla dante causa.....	»	124
62. - Richiesta alla capitaneria di porto di medaglia d'onore per lunga navigazione.....	»	125
63. - Rimborso sanzioni amministrative (violazioni norme al codice della strada).....	»	126

APPENDICE

1. - Legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 Istituitiva del Difensore Civico (<i>Modificata dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 e dalla legge regionale 14 marzo 2000, n. 14</i>)	Pag.	131
2. - Legge regionale 21 giugno 1999, n. 7 Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.	»	146
3. - Difensori civici regionali	»	146
4 - Difensori civici delle province autonome	»	154
5. - Difensori civici degli enti locali della Liguria	»	155
6. - Legge 15 maggio 1997, n. 127 (<i>Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo</i>)	»	157
7. - Legge 24 novembre 2000, n. 340 (<i>Disposizioni per la semplificazione di procedimenti amministrativi</i>).	»	161
8. - Il difensore civico negli Statuti delle nuove regioni proposta del coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.	»	163

La presente relazione è stata redatta dal difensore civico Roberto Sciacchitano con la collaborazione di

Vincenzo Gentile dirigente dell'ufficio del difensore civico,
e dei dipendenti

Luigi Pincin
Maria Paola Franciois
Olga Faralli
Maria Elmira Bernabei
Daniela Curcumi
Mauro Teso

PREMESSA

La presente relazione riguarda l'attività svolta dall'ufficio del difensore civico della regione Liguria nel corso dell'anno 2000. Essa è indirizzata congiuntamente al consiglio regionale della Liguria - dal quale proviene la nomina dello scrivente - ed alle due camere del parlamento nazionale, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 della legge regionale 5/8/1986 n. 17 e succ. modif. nonché dell'art. 16 della legge 15/5/1997 n. 127. Ciò secondo una prassi già seguita negli anni scorsi, la quale permette di dare una visione organicamente completa degli interventi compiuti nell'interesse dei cittadini che si sono rivolti alla difesa civica nell'ambito territoriale della Liguria.

Genova 5 marzo 2001

Roberto Sciacchitano

PARTE PRIMA

Osservazioni generali

1) la necessità di una difesa civica

Già nelle relazioni precedenti, e particolarmente in quella relativa all'anno 1999, era stata sottolineata la importanza della funzione svolta, a garanzia dei cittadini, dagli organismi creati per la tutela dei diritti umani, fra i quali la difesa civica occupa un posto di primo piano. Lungi dal voler ripetere quindi cose già dette, preme soltanto ricordare che nel corso dell'ultimo anno le richieste di intervento sono state molto numerose, e ciò costituisce la dimostrazione del perdurare di comportamenti, da parte delle varie pubbliche amministrazioni, non riguardosi dei diritti dei cittadini. A volte si tratta di mancato rispetto delle forme, a volte di fatti che incidono sulla sostanza stessa dei rapporti, a volte naturalmente anche di comportamenti corretti sentiti a torto come vessatori dai cittadini interessati. Ma a parte quest'ultima ipotesi, pur riscontrata in un certo numero di casi, va detto chiaramente che, mentre sul piano normativo lo stato si sforza di realizzare sempre più efficaci

interventi a tutela dei cittadini, purtroppo molte volte i comportamenti dei pubblici uffici continuano a considerare il cittadino come un soggetto sottoposto al potere, cioè un suddito piuttosto che come il contitolare della sovranità nazionale ed il destinatario della tutela. Basti pensare, per fare un esempio solo, alla differenza fra la importante normazione di questi ultimi anni in materia di semplificazione delle procedure amministrative e l'applicazione che di tale norma è stata effettuata in certe prassi. Gli esempi saranno evidenziati nel corso della illustrazione dei più significativi interventi concreti, cui sarà dedicata la seconda parte di questa relazione.

Naturalmente il fenomeno non è limitato ai rapporti cittadino-pubblici poteri; basti pensare a vicende come quella relativa agli interessi superiori al tasso usurario applicati da numerose banche sui mutui, oppure ai risarcimenti irrisori riconosciuti ai danneggiati da numerose compagnie assicurative, per constatare che quando la disparità di forze è rilevante il soggetto più potente è portato, naturalmente si potrebbe dire, a prevaricare sul più debole. Non è una novità del resto, perchè succede dai tempi di Caino in poi.

Proprio a questo scopo esiste la difesa civica: per fornire una protezione al soggetto più debole. Anche se poi i poteri disponibili non sono tali da consentire un pieno riequilibrio.

Più volte si è potuto constatare infatti che i richiami, per natura sforniti di forza coercitiva, del difensore civico sono stati disattesi, per solito contrapponendo argomenti assai discutibili, a volte addirittura non rispondendo nemmeno alla richiesta di notizie. In quest'ultimo caso è stato fatto più volte ricorso alla convocazione del funzionario rimasto silente, e va riconosciuto che a questo punto questi si è presentato ed ha accettato anche di dare ascolto ai suggerimenti. Salvo peraltro, in pochi casi, il non dare seguito all'impegno. In alcuni limitatissimi casi estremi questo ufficio ha ritenuto necessario inviare una segnalazione alla procura della repubblica perchè il comportamento omissivo del funzionario appariva oltrepassare i confini dell'illecito penale. Va ricordato in proposito che l'obbligo del rapporto è contenuto nella legge regionale vigente (art.7 comma 4), anche se naturalmente vi si è fatto ricorso, ripetesi, soltanto in pochissimi casi

2) i poteri del difensore civico

Il discorso che precede si ricollega al dibattito, in corso da anni, sulla necessità o meno di aumentare i poteri del difensore civico. In linea generale ritengo che l'attribuzione di potestà decisoria non sia giustificata, perchè diversamente si creerebbe di fatto una nuova giurisdizione. Tuttavia sarebbe necessaria una maggiore chiarezza legislativa sulle conseguenze, sotto il profilo della legittimità, del compimento di atti dell'amministrazione in difformità non motivata dal parere espresso dal difensore civico; e ciò oltre al problema della eventuale responsabilità disciplinare del funzionario che disattenda immotivatamente il parere espresso dal difensore civico.

Emerge a questo proposito tutta la carenza della legislazione statale, che da un lato non ha ancora proceduto alla istituzione di una difesa civica nazionale, con una conseguente, precisa determinazione dei poteri e delle sanzioni (anzi il progetto Cerulli Irelli, pendente davanti alla prima commissione della camera dei deputati, può ormai essere pacificamente ritenuto defunto); d'altro canto, invece, l'art. 16 della legge 127/97 continua ad essere in vigore, ed attribuisce ai difensori civici regionali la potestà di intervento anche sugli uffici periferici statali, i quali

peraltro non dispongono di alcuna indicazione operativa a livello statale e debbono rifarsi alla legislazione regionale per appurare quali sono i poteri dell'ufficio di difesa civica.

3) Il diritto di accesso

Eppure, ogni tanto, il legislatore nazionale dà segni di vitalità, anche se in maniera disorganica: l'ultimo episodio è stata la recentissima legge 24/11/2000 n.340, la quale contiene un articolo (il n.15) che migliora la tutela dei cittadini in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, introducendo, accanto alla già prevista possibilità di ricorso al tribunale amministrativo regionale, anche quella di richiedere l'intervento del difensore civico, ove esistente. E' singolare che il legislatore nazionale si sia ricordato, per un caso così circoscritto anche se importante, della esistenza dei difensori civici, ed abbia addirittura regolato in maniera, come si vedrà, innovativa il loro intervento. Forse la norma si ricollegava inizialmente al progetto di istituzione del difensore civico nazionale (che contemplava anche l'obbligo di creazione dei difensori civici in tutte le regioni), o forse si tratta solo di una ipotesi isolata da aggiungersi a quelle già contenute nell'art. 17 commi 38 e 45 della legge 127/97 (quest'ultima è stata

estesa, dall'art. 136 del dec. legisl. 18/8/2000 n.267, a tutti gli enti locali).

E' bene aggiungere ancora, prima di passare all'esame dei problemi non indifferenti posti dall'art. 15, che una competenza generica del difensore civico ad intervenire in materia di diritto di accesso già certamente sussisteva, trattandosi di un caso fra i tanti di rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Tuttavia la nuova disciplina contiene delle disposizioni del tutto particolari che investono, sia pure in materia molto prudente, i poteri del difensore (cui la legge ha cura di evitare ogni conferimento di potestà decisorie, trovando un altro modo di introdurre conseguenze favorevoli al cittadino per effetto della inosservanza dell'intervento compiuto).

La norma stabilisce che il cittadino il quale non riesce ad ottenere un risultato utile dalla richiesta di accesso avanzata nei confronti della pubblica amministrazione può alternativamente rivolgersi in via immediata al tribunale amministrativo regionale oppure richiedere l'intervento del difensore civico "competente": Quest'ultimo, se ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica alla amministrazione interessata: Se passano trenta giorni senza che quest'ultima abbia

emanato il provvedimento confermativo, l'accesso è consentito ope legis. La pendenza del procedimento davanti al difensore civico interrompe il termine per il ricorso al TAR.

4) continuazione - i problemi sollevati dall'art. 15

La norma solleva numerosi problemi: segnaliamo innanzi tutto, fra i principali, la identificazione del difensore civico competente, in secondo luogo gli eventuali strumenti che potranno garantire la concreta tutela del diritto di accesso una volta che questo sia divenuto consentito in forza della legge, infine la decorrenza della interruzione del termine per il ricorso al TAR ovvero quella da cui il decorso di tale termine riparte (ma ve ne sarebbero anche altri).

Cominciando dal primo punto, va detto che la risposta ovvia al quesito, in linea astratta, è che la competenza va riconosciuta in capo al difensore civico istituito presso l'ente che non ha consentito l'accesso. Quindi il difensore civico dell'ente locale, oppure quello regionale, od infine quello nazionale. Ma siccome quest'ultimo non è ancora stato istituito, così come molti difensori civici negli enti locali, numerosi cittadini rischiano di rimanere privi della garanzia introdotta dall'art. 15 sopra citato.

Un primo rimedio è dato dall'art.16 della legge 15/5/1997 n.127, che ha attribuito ai difensori civici regionali la competenza anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato presenti nel territorio della singola regione. Rimangono fuori da tale ipotesi le amministrazioni centrali dello stato (per le quali sarà possibile soltanto il ricorso al TAR) oltre a quelle periferiche delle regioni non ancora munite di difensore civico.

Per gli uffici dell'amministrazione regionale la competenza del difensore civico istituito dalla regione (ove esistente, come nel caso della Liguria) è indubitabile.

Per gli enti locali, se essi sono dotati di proprio difensore civico, la competenza di quest'ultimo è del pari indiscutibile. Se viceversa manca tale figura si potrebbe discutere sulla possibilità o meno di una estensione della competenza dell'ufficio regionale della civica difesa. Tuttavia nella regione Liguria il problema non si può porre (e pertanto l'analisi sul punto non viene sviluppata), perchè l'art.5 della legge reg. 5/8/1986 n.17, modificato dalla legge reg. 14/3/2000 n.14, prevede al comma 7 sub e) che il difensore civico regionale è competente nei confronti degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della

regione presso i quali non siano operanti difensori civici. Ciò comporta la conseguenza che nell'ambito della regione Liguria non può verificarsi il caso della mancanza di un difensore civico a cui il cittadino possa rivolgersi in materia di accesso nei confronti degli enti locali.

Venendo al procedimento si nota innanzitutto che la legge non stabilisce il termine entro cui il difensore civico deve espletare il proprio intervento; tuttavia a ciò si mette riparo facendo ricorso all'art. 2 della legge 241/90. Viceversa il termine per il ricorso da parte del cittadino al difensore civico è uguale a quello per il ricorso al TAR: i due rimedi non sono alternativi, ma il primo interrompe il decorso del termine per il secondo, che ricomincerà a decorrere dall'inizio a partire dal momento in cui il cittadino avrà conoscenza dell'esito dell'intervento del difensore civico (termine con cui si fa riferimento alla conclusione finale, non ad eventuali comunicazioni precedenti).

A seguito dell'intervento della civica difesa l'amministrazione deve emanare un provvedimento, in assenza del quale l'accesso è consentito ope legis; il termine per provvedere è di trenta giorni. Al silenzio dell'amministrazione è equiparabile una risposta priva di motivazione o diversamente illegittima. Se invece la risposta viene data, essa può

essere, com'è ovvio, favorevole o contraria. Nel primo caso non vi è problema. Nel secondo caso rimane solo la possibilità del ricorso giurisdizionale (anche se la legge nulla dice in proposito: la conclusione accolta poggia sulla considerazione che ormai l'intervento del difensore civico è esaurito).

Se invece è maturato il consenso ope legis all'accesso, ma l'amministrazione rimane ancora inadempiente, si apre il discorso sui possibili rimedi. Prescindendo da quelli indiretti (fra cui potrebbero avere rilievo la responsabilità disciplinare e quella penale del funzionario) esiste lo strumento del commissario ad acta, che può essere nominato dal difensore civico nei confronti di tutti gli enti locali (art.17 comma 45 L.127/97 integrato dall'art. 136 del decreto legislativo 267/2000). Esso riguarda sicuramente la fattispecie in esame, in quanto si tratta della esecuzione di un atto obbligatorio per legge, quale è sicuramente il permettere un accesso consentito in forza della legge.

Rimane fuori da tale ipotesi unicamente il rifiuto di consentire l'accesso da parte delle amministrazioni statali periferiche. In proposito la ratio legis che ha voluto la estensione dei poteri conferiti al difensore civico anche alle amministrazioni statali potrebbe supportare una

interpretazione estensiva (che non sarebbe peraltro analogica). Tuttavia la eccezionalità della disposizione dettata dall'art.16 della L.127/97 (sopra ricordato) induce alla cautela nel trarre una simile conclusione, tenuto anche conto della elencazione, fatta dalla stessa norma, delle attività consentite al difensore civico, tra cui non rientra la menzione degli interventi sostitutivi. Sul punto sarebbe utile un ulteriore intervento del legislatore, rivolto ad assicurare ai cittadini, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato, una garanzia uguale a quella prevista nei confronti degli altri pubblici uffici.

Da ultimo sia consentita l'osservazione che l'istituto della incidenza del ricorso al difensore civico sul decorso dei termini per il ricorso giurisdizionale dovrebbe molto utilmente essere esteso anche alle altre ipotesi in cui il cittadino si rivolge alla difesa civica; e ciò per lo meno per un periodo di tempo prefissato.

5) Altri interventi normativi a livello nazionale - la materia tributaria (segnalazione).

Abbiamo già ricordato in precedenza l'importante attività legislativa a livello nazionale portata a compimento in questi ultimi anni, ed

abbiamo già sottolineato il rincrescimento per la mancata realizzazione, in tale contesto, anche del difensore civico nazionale.

Peraltro, siccome il ruolo della civica difesa, a qualsiasi livello, è quello di garantire i diritti dei cittadini, non ritengo possibile passare sotto silenzio, per connessione, la recente approvazione della legge 27/7/2000 n.212, intitolata "statuto dei diritti del contribuente": si tratta di una legge fortemente innovativa e molto importante, che contiene, fra l'altro, disposizioni su cui dovrò ritornare illustrando taluni interventi di questo ufficio (mi riferisco all'art.10, che prevede la non applicabilità di sanzioni ed interessi moratori a carico dei cittadini incolpevoli).

La legge è da segnalare anche per un altro motivo: essa infatti, all'art.13, crea un "garante del contribuente" che altro non è se non un difensore civico del cittadino nei suoi rapporti con il fisco. Quando tale struttura sarà divenuta operante la relativa materia uscirà dal campo di intervento del difensore civico, per dir così, ordinario (il quale viceversa, fino ad allora, conserva di fatto una sorta di competenza in regime di prorogatio, dovuta alla necessità di non lasciare il cittadino del tutto scoperto in una materia tanto delicata e ricca di controversie, di cui anche questo ufficio si è dovuto in passato occupare più volte).

E' significativo peraltro, agli occhi dell'osservatore del diritto vivente, la sempre maggiore, ma anche disordinata proliferazione di organismi di garanzia che si vanno via via più capillarmente affiancando agli organi di garanzia classici, cioè quelli giurisdizionali.

6) interventi legislativi a livello regionale.

Proseguendo nella illustrazione delle novità introdotte nello ordinamento giuridico del corso dell'anno 2000, per quella parte che si riflette sull'attività della civica difesa, va citata la legge regionale 14/3/2000 n.14, approvata definitivamente nei primi mesi dell'anno. Di tale legge (peraltro allora non ancora pubblicata e quindi priva dei dati identificativi) avevo dato notizia nella relazione dell'anno scorso (pag.15 segg.).

E' comunque opportuno che mi soffermi ancora un poco su di essa.

La legge in questione ha riscritto gli art. 5, 6 e 7 della precedente legge regionale 5/8/1986 n.17, nell'intento di omogeneizzare la normativa regionale e quella nazionale, rappresentata dall'art.16 della legge 15/5/1997 n.127 ;in tal modo è stato superato il problema, di cui avevo fatto cenno nella relazione per l'anno 1997 (pagg.8 e 10) della legittimità di attribuire funzioni statali ad un istituto regionale. Con

particolare riferimento ai poteri del difensore civico è stata poi effettuata una più esauriente descrizione di essi, diversa da quella precedente, ma più esaustiva: infatti, il precedente tenore dell'art.7 della legge consentiva al difensore civico di archiviare la richiesta ovvero richiedere al responsabile del procedimento di procedere congiuntamente all'esame della pratica, stabilendo quindi il termine per la definizione di essa, esclusa ogni valutazione di merito; tale norma, come è evidente da tutta la storia dell'istituto non solo in Liguria, era stata ampiamente superata dalla pratica, in quanto il difensore civico, ferma la sua impossibilità di imporre una soluzione determinata, aveva di fatto assunto anche il compito di indicare quale soluzione di merito apparisse a suo avviso preferibile. Il nuovo testo dell'art.7 attribuisce all'ufficio la potestà di segnalare all'amministrazione competente le irregolarità e le disfunzioni riscontrate (art.7) nonché gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni ed i ritardi delle amministrazioni (art. 5); ugualmente viene prevista la facoltà di nomina del commissario ad acta ai sensi del comma 45 dell'art.17 della L.127/97; infine il difensore civico è chiamato ad esercitare le funzioni di controllo previste dal comma 38 dello stesso articolo. L'art. 6 aggiunge alle forme di possibile

intervento la richiesta di spiegazioni e notizie alla pubblica amministrazione interessata in merito alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi. Infine è stato stabilito che il difensore civico, se archivia una richiesta da lui ricevuta, deve fornire a sua volta adeguata motivazione.

Ma l'innovazione più rilevante è contenuta nell'art. 5, il quale elenca gli enti potenziali destinatari dell'intervento del difensore civico. Sono indicati così l'amministrazione regionale, gli enti strumentali della regione, gli enti e le aziende dipendenti dalla regione a partecipazione prevalente, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, gli enti locali convenzionati e, da ultimo, "gli enti locali e ... quelli destinatari di deleghe da parte della regione presso i quali non siano operanti difensori civici" (lett. e.). Quest'ultima disposizione costituisce la valvola di chiusura mediante la quale si ottiene che nessun ente locale esistente nella regione sia sottratto alla possibilità di intervento di un difensore civico, sia esso quello dello stesso ente sia, in mancanza, quello regionale.

Proprio in forza di quest'ultima disposizione questo ufficio ha continuato ad effettuare i propri interventi presso l'amministrazione del

comune capoluogo della regione, e continuerà a svolgerli fino a quando tale ente non si sarà eventualmente munito di un proprio difensore civico (in proposito si deve ricordare che la procedura di convenzionamento dell'amministrazione comunale con il consiglio regionale per la estensione a tale amministrazione della competenza di questo ufficio, giunta quasi a conclusione, è stata poi bloccata per il ritiro, da parte del comune, del documento già sottoscritto).

Come si è anticipato in precedenza (v. sub 4) è proprio la norma di cui si sta parlando ad aver impedito che sorgesse in questa regione il problema relativo alla identificazione del difensore civico competente in materia di tutela del diritto di accesso.

7) Il comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Si è già accennato alle innovazioni legislative di grande importanza che hanno dettato, negli ultimi anni, nuove regole per i comportamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti del cittadino. I risultati si potranno vedere nel tempo. Già fin d'ora, tuttavia, si possono indicare le prime impressioni.

Taluni pubblici uffici hanno recepito l'aria nuova e si sono adeguati sia dotandosi di strumenti operativi adeguati, sia cambiando (ed è quello

che importa) le prassi operative. Il diritto di accesso è stato riconosciuto in certi casi senza difficoltà (e questo ufficio ha raccolto le espressioni di soddisfazione dei cittadini), mentre in altri casi esso è stato ostacolato o addirittura negato, talvolta adducendo pretesti palesemente infondati o non rispondendo neppure alle richieste, tanto che dopo l'entrata in vigore dell'art.15 L. 340/00 questo ufficio è intervenuto già un paio di volte fissando il termine di trenta giorni per consentire l'accesso stesso.

Si deve segnalare inoltre la attenzione dedicata al rispetto delle disposizioni della L. 241/90 da parte dell' INPDAP, così come di altri uffici statali; questi ultimi in genere sono stati più pronti ad adeguarsi alle novità normative, mentre minore sensibilità si è riscontrata presso gli enti locali, specie taluni tra i più piccoli. Si è appreso come ulteriore fatto significativo, che gli uffici giudiziari di Genova hanno istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico, e che addirittura (notizia recata da un cittadino) presso la corte di cassazione è ora possibile ottenere direttamente e senza attesa le copie delle sentenze civili a semplice richiesta della parte, non presentata tramite avvocato. Viceversa ci sono tuttora uffici in cui si cerca di scoraggiare il cittadino dal fare uso dei propri diritti, sia quello di rivolgersi a questo stesso ufficio, sia quello di

proporre, ad esempio, ricorso alle commissioni tributarie provinciali contro accertamenti illegittimi in materia di ICI, con prospettazioni allarmanti di possibili condanne alle spese che la prassi giudiziaria in realtà non conosce.

Anche gli interventi di questo ufficio a volte sono stati accolti nel significato, che essi hanno, di contributo al chiarimento di un problema che interessa il cittadino, a volte invece sono stati sentiti - e di ciò non è stato fatto mistero - come una indebita intrusione in un campo riservato; si sono avuti anche ricorsi a pareri esterni, prevalentemente ministeriali, che poco depongono a favore dello spirito di autonomia che dovrebbe essere stato acquisito dai funzionari delle amministrazioni periferiche, responsabilizzati dalle più recenti leggi.

In ogni modo la situazione, se è ancora incerta, si avvia comunque, a mio avviso, verso un chiarimento effettivo che, con la debita lentezza burocratica, porterà alla generalizzazione di rapporti più civili fra cittadini e funzionari dello stato.

8) la dotazione dell'ufficio

In apposito capitolo che segue viene illustrata con i dati necessari l'attività svolta dall'ufficio del difensore civico regionale nell'anno di fine millennio.

La mole di lavoro, molto rilevante, è stata svolta da un numero ridotto di persone, le stesse presenti nell'anno precedente (1999), a cui si è aggiunta nel corso dell'anno 2000 soltanto una dipendente regionale a livello esecutivo; va aggiunto tuttavia che in data 12/02/2001 ha preso servizio un altro dipendente della stessa qualifica, ed il 1°/3/2001 è arrivata una funzionaria. Do atto con piacere, quindi, al presidente del consiglio regionale che adesso la situazione è cambiata in meglio, e gli effetti si vedranno nel corso del 2001.

Lo sforzo sopportato dai collaboratori presenti nel 2000 è ben noto a questo difensore civico, il quale è lieto di darne atto a tutti, ed in primo luogo al dirigente che, come gli altri, non si è mai tirato indietro od ha eccepito che talun compito non rientrasse nelle sue attribuzioni.

Non vi è dubbio che risultati migliori avrebbero potuto essere conseguiti se l'ufficio avesse potuto contare su forze maggiori. Ciò vale

sopra tutto con riferimento ai tempi di intervento, perchè nessuna pratica è stata mai insabbiata.

Sono sicuro che anche in futuro non vi saranno cambiamenti nell'impegno di tutto il personale.

9) il nuovo statuto regionale

Come è noto l'art.123 della costituzione della Repubblica Italiana, sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1, ha stabilito che le regioni debbono dotarsi di un proprio statuto. Il comitato di coordinamento dei difensori civici delle regioni e delle provincie autonome ha elaborato in proposito un documento riguardante l'inserimento, giudicato necessario, della figura del difensore civico nei vari statuti regionali. Copia di tale documento è stato consegnato al presidente della conferenza dei presidenti dei consigli regionali, il quale ha assicurato che avrebbe sottoposto tale testo all'attenzione della conferenza. Esso inoltre è stato da me trasmesso,per quanto riguarda la Liguria, al presidente del consiglio regionale ed ai presidenti delle commissioni consiliari per lo statuto e per le riforme istituzionali. Ritengo di fare cosa opportuna riportando in appendice alla presente relazione,

oltre al testo vigente della legge istitutiva di questo ufficio, anche il documento sopra richiamato.

PARTE SECONDA

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO

A) Enti Convenzionati

Nell'anno 2000 si è ulteriormente ampliato il carico di lavoro dell'ufficio del difensore civico a seguito dell'incremento del numero degli enti convenzionati che, alla data del 31 dicembre 2000, ammontava a complessivi n. 70, superiori quindi di 4 unità a quelle del 1999, distinti come segue:

n° 32 Provincia di Genova;

n. 09 Provincia di Imperia;

n° 15 Provincia di La Spezia;

n° 14 Provincia di Savona

Gli Enti convenzionati sono più dettagliatamente indicati negli specchietti A), B), C) e D) che seguono.

A) PROVINCIA di GENOVA

ente convenzionato	Data convenzione
Amministrazione Provinciale	07/03/1989
Comune di Arenzano	08/08/2000
Comune di Bargagli	27/03/2000
Comune di Borzonasca	03/11/1998
Comune di Camogli	19/11/1994
Comune di Campomorone	00/04/1998
Comune di Castiglione Chiavarese	00/05/1996
Comune di Ceranesi	00/10/1997
Comune di Cogoleto	00/06/1996
Comune di Cogorno	00/05/1996
Comune di Crocefieschi	00/06/1997
Comune di Davagna	23/12/1998
Comune di Leivi	08/08/2000
Comune di Masone	00/07/1996

Comune di Mele	00/03/1998
Comune di Mignanego	00/05/1993
Comune di Montebruno	00/05/1996
Comune di Neirone	00/07/1996
Comune di Pieve Ligure	00/05/1996
Comune di Propata	07/07/1997
Comune di Rezzoaglio	00/12/2000
Comune di Rapallo	00/07/1996
Comune di San Colombano Certenoli	05/11/1998
Comune di Sestri Levante	00/05/1997
Comune di Sori	14/02/1990
Comune di Torriglia	00/06/1997
Comune di Tribogna	00/01/1993
Comune di Uscio	00/05/1998
Comune di Vobbia	00/08/1997
Comune di Zoagli	00/11/1997
Comunità Montana Alta Valle Scrivia	00/05/1997
Comunità Montana Val Petronio	00/08/1997

B) PROVINCIA di IMPERIA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	24/01/1989
Comune di Cervo	00/06/1996
Comune di Mendatica	00/06/1997
Comune di Montegrosso Pian Latte	00/07/1997
Comune di Ospedaletti	23/03/1993
Comune di San Lorenzo al Mare	29/10/1998
Comune di Sanremo (1)	00/06/1989
Comune di Ventimiglia	05/06/1989
Comune di Vessalico	00/05/1997

(1) Comune di Sanremo ha di recente istituito un proprio difensore civico, entrato in servizio nei primi mesi del 2001.

C) PROVINCIA di LA SPEZIA

ente convenzionato	data convenzione
Comune di Ameglia	07/02/1989
Comune di Bolano	00/03/1998
Comune di Borghetto Vara	00/12/1998
Comune di Calice al Cornoviglio	00/07/1997
Comune di Carro	00/11/1997
Comune di Framura	10/03/1989
Comune di Lerici	27/08/1998
Comune di Ortonovo	00/08/1996
Comune di Porto Venere	00/08/1996
Comune di Riccò del Golfo	00/04/1994
Comune di Riomaggiore	1989
Comune di Santo Stefano Magra	07/02/1989

Comune di Sarzana	24/03/1989
Comune di Zignago	23/03/1993
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara	1989

D) PROVINCIA di SAVONA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	00/05/1991
Comune di Altare	00/10/1998
Comune di Andora	03/08/1989
Comune di Berguggi	00/10/1996
Comune di Cairo Montenotte	00/06/1997
Comune di Carcare	30/12/1997
Comune di Cengio	28/07/1998
Comune di Ceriale	20/07/1989

Comune di Laigueglia	23/03/1993
Comune di Noli	00/07/1997
Comune di Orco Feglino	25/11/1998
Comune di Savona	00/03/1989
Comunità Montana Ingauna	1989
Comunità Montana Pollupice	00/06/1989

B) Dati Statistici

Premetto che i dati sottoriportati non tengono conto degli interventi, richiesti direttamente dai cittadini, che per la loro urgenza sono stati effettuati informalmente dal personale dell'ufficio senza la prevista registrazione. Nello stesso modo informale sono state trattate le numerose richieste che non necessitano di istruttoria.

Le pratiche registrate rappresentano quindi una quota inferiore alla effettiva attività svolta che viene di seguito elencata.

La parte più considerevole numericamente dell'opera svolta dall'ufficio del difensore civico è rappresentata dalla funzione di consulenza prestata telefonicamente ai cittadini che pongono quesiti su vari problemi e chiedono consigli su problematiche in atto fra loro e privati e/o enti pubblici; la quantificazione di detti interventi può confermarsi con quella indicata nell'anno 1999 e cioè di circa 10.000 casi.

Oltre alle richieste d'intervento sopra indicate vi sono quelle inviate per posta e quelle presentate direttamente dagli interessati in occasione di incontri presso questo ufficio; dette ultime richieste possono indicarsi in numero di 2000 circa.

Per facilitare i contatti dei cittadini con la struttura del difensore civico sono state individuate, nell'ambito del territorio regionale, le sedi decentrate sotto indicate, nelle quali personale dell'ufficio garantisce la propria presenza nelle giornate di venerdì di ogni mese:

1° venerdì

- Imperia c/o il palazzo della provincia in viale Matteotti n. 147;
- Arenzano in via Giuseppe Verdi n. 59 piano terra; (1)

2° venerdì

- Savona c/o il palazzo della provincia in via IV novembre n. 1;
- Sarzana c/o la sede comunale in piazza Matteotti n. 5;

3° venerdì

- La Spezia c/o l'ispettorato funzioni agricole della regione Liguria

in

via XXIV Maggio n. 3.- 3° piano;

- Sassello (nel periodo giugno -settembre) c/o la sede comunale in piazza Concezione; (1)

4° venerdì

- Chiavari c/o la sede comunale in piazza dell'Orto n. 1;
- Sarzana c/o la sede comunale in piazza Matteotti n. 5;

(1) sedi decentrate di nuova istituzione

Presso dette sedi vi è stata un'affluenza di pubblico pari a complessive 700 unità circa ripartite in

n° 140 a Imperia;

n° 230 a Sarzana;

n° 150 a Savona;

n° 60 a La Spezia;

n° 45 ad Arenzano - sede decentrata istituita il 1° settembre 2000;

n° 10 a Sassello, - sede decentrata istituita nel novembre 1999;

n° 65 a Chiavari.

Le pratiche registrate in ordine cronologico e sistematico ammontano ad oltre 1600; esse vertono prevalentemente sulle ampie tematiche rientranti specificamente nella competenza prevista dalla legge per l'istituto del difensore civico e sono istruite per risolvere gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle pubbliche amministrazioni.

Non di rado pervengono richieste di intervento per fattispecie che non potrebbero essere istruite in quanto non rientranti nella competenza dell'istituto; nondimeno anche in tali ipotesi, che sono frequenti, il personale operante nella struttura si impegna per fornire adeguato

supporto informativo al richiedente di turno: gli attestati di stima ed i ringraziamenti per tale opera sono numerosi e molto raramente si verificano incomprensioni con l'utenza in questo ambito.

Le discipline "privatistiche" (diritto di famiglia, successorio, commerciale, obbligazionario ecc.) non rientrerebbero evidentemente nella competenza dell'istituto; ma la professionalità, l'esperienza e la disponibilità anche di tutto il personale dell'ufficio rende normale una attività suppletiva che risulta particolarmente utile per quella fascia di utenza - piuttosto numerosa - che non ha mezzi, conoscenze e disponibilità per risolvere autonomamente i più variegati problemi della vita quotidiana.

Considerevole è l'incremento dell'attività svolta per provvedere alla nomina di "commissari ad acta", cioè alla nomina di una figura che l'ordinamento opportunamente prevede affinché vengano posti in essere atti amministrativi che gli enti locali avrebbero già dovuto adottare per disposizioni di legge e che per inerzia (quasi sempre) o scelta non hanno comunque adottato.

Essendo una figura di recente istituzione (si ricordi che la previsione del commissario ad acta è contenuta nella legge 15 maggio

1997 n.127 e precisamente all'art.17 comma 45 - sostituito dall'art. 136 del D.L.vo 8 gennaio 2000, n.267) la procedura in discorso sta prendendo sempre maggiore sviluppo e si sta diffondendo progressivamente presso gli operatori che via via ne hanno cognizione; i risultati sono lusinghieri ed è importante contribuire a diffondere l'informazione circa l'esistenza della procedura in oggetto, che solleva gli organi istituzionali da una notevole mole di lavoro, tenendo altresì conto che i tempi di definizione della pratica sottoposta al vaglio del commissario ad acta sono piuttosto celeri.

La statistica rileva che l'invito rivolto agli enti locali a provvedere entro congruo termine a compiere atti obbligatori per legge pena la nomina di un commissario ad acta (purtroppo molti funzionari ed amministratori non conoscono ancora la norma contenuta nella legge sopraindicata e devono essere di volta in volta informati) ottiene quasi sempre un riscontro positivo; resta positivo anche il successivo dato già ricordato sopra: e cioè che la effettiva nomina del commissario ad acta comporta quasi sempre l'esecuzione immediata degli atti "omessi". Ciò deriva anche dal fatto che la scelta del commissario avviene nell'ambito di professionisti esperti e preparati che possano vantare specifiche

conoscenze utili per la soluzione delle pratiche in vertenza e che vengono attentamente e costantemente seguiti dall'ufficio.

Considerata la mole di lavoro sopra succintamente illustrata può essere utile, a questo punto, a fini prettamente statistici, suddividere le pratiche sviluppate durante l'anno 2000 sotto il profilo della percentuale nell'ambito di una più precisa suddivisione territoriale:

- 50% nella provincia di Genova (con esclusione del circondario di Chiavari)
- 20% nel circondario di Sarzana;
- 15% nella provincia di Imperia;
- 19% nel circondario di Chiavari;
- 4% nel circondario di Arenzano;
- *5 nel circondario di Sassello.

C) singoli interventi

1) tutela della salute (in generale)

Nella relazione precedente (1999), alle pagg. 31 e segg. avevo evidenziato i gravi problemi di funzionamento del servizio sanitario nazionale in Liguria. La situazione non risulta radicalmente modificata, anzi recentemente le cronache cittadine hanno purtroppo riferito taluni episodi molto gravi imputabili a non ottimale funzionamento, ad esempio, del sistema di soccorso alle persone vittime di incidenti o di malattie acute (si sono verificati anche dei decessi forse ascrivibili a mancata tempestività dei soccorsi).

Prescindendo tuttavia dalle notizie di cronaca e con riferimento più diretto agli interventi di questo ufficio va ricordato che molto opportunamente la legge regionale n.14/2000 ha confermato espressamente la validità dell'art. 17 della l.reg.27/85, che attribuisce al difensore civico la competenza ad intervenire sui reclami dei cittadini contro il funzionamento delle strutture sanitarie. A parte tale norma peraltro (che prevede tempi e modalità di intervento piuttosto anelastici) va segnalata la avvenuta istituzione delle commissioni miste conciliative

presso l'azienda ospedaliera di Genova S.Martino, la ASL 2 savonese e la ASL 3 genovese, alla cui presidenza è stato chiamato il difensore civico. Si tratta di un osservatorio molto utile per verificare il funzionamento delle strutture sanitarie, in quanto alle commissioni miste conciliative pervengono in via informale le lamentele dei cittadini insoddisfatti dalle prestazioni ricevute e della risposta avuta in prima battuta dalla direzione dell'azienda interessata. Ho potuto così notare, anche compiendo le istruttorie previste dai singoli regolamenti, che le doglianze più frequenti riguardano il mancato rimborso di spese sanitarie effettuate all'estero, i tempi di attesa, il modo inurbano o troppo burocratico del trattamento ricevuto dal cittadino. Si è peraltro aperta una grossa questione, ad oggi ancora irrisolta, sull'efficacia delle decisioni delle commissioni miste, che secondo qualche struttura aziendale costituirebbero semplici pareri disattendibili, mentre le commissioni propendono per riconoscere l'efficacia decisoria in quanto si tratta di decisioni adottate in sede conciliativa e su ricorso contro una decisione precedente.

Il problema della sanità costituisce uno dei più grossi e difficili da risolvere, e non si può certamente pensare che possa essere il difensore

civico ad affrontarlo, anche perchè a livello generale esso non rientra di sicuro nei suoi compiti, bensì in quelli degli organi politici di governo regionale. Ciò non esclude tuttavia che, nei singoli casi, l'intervento di questo ufficio, attraverso le commissioni conciliative ovvero in via diretta, possa contribuire a dare soddisfazione alle legittime istanze dei cittadini

2) A.S.L. - tutela della riservatezza.

La sig. L.D., dipendente di una A.S.L., ha ricevuto per errore un accredito non dovuto sullo stipendio; accortosi dell'errore, il funzionario competente telefonava all'ufficio dove lavora l'interessata lasciando, in assenza della stessa, un preavviso relativo al recupero della somma in questione ad un collega, con richiesta di informarne la destinataria. Quest'ultima richiamava l'ufficio stipendi chiedendo se era possibile un recupero rateale, ma riceveva (a quanto ella afferma) una risposta negativa accompagnata da apprezzamenti sulle sue capacità economiche. A seguito di ciò la sig. D., dispiaciuta sia per gli apprezzamenti sia perchè notizie private riguardanti la sua retribuzione erano state divulgate a terzi, si rivolgeva a questo ufficio.

L'episodio in se considerato non è molto grave, ma non si può negare che vi sia stata una duplice offesa alla dignità personale della

sig. D., dapprima mediante la divulgazione di informazioni riguardanti dati personali (sarebbe stato sufficiente lasciare detto di avvertire la interessata che si mettesse in contatto con l'ufficio stipendi) sia per i commenti non dovuti. Segnalavo quindi il caso alla direzione generale della A.S.L. (peraltro già avvertita dalla sig.D.) suggerendo l'adozione delle misure idonee per impedire il ripetersi di fatti del genere.

Il caso è peraltro indicativo, al di là della sua modestia, dell'estendersi delle competenze del difensore civico a materie nuove, come la tutela della riservatezza. Nel contempo esso conferma la particolare sensibilità che si è venuta diffondendo in materia di c.d. privacy.

3) cartellini di identificazione degli operatori

Nella relazione per l'anno 1998, alla pag. 38, avevo segnalato il fatto che una organizzazione sindacale di operatori sanitari si era rivolta al mio ufficio lamentando che nell'ambito ospedaliero venisse imposto l'uso di cartellini di identificazione recanti l'indicazione del nominativo del portatore, oltre che la foto. Tale fatto, secondo i ricorrenti, era lesivo del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Scrivevo al direttore generale della struttura ospedaliera interessata facendo presente che a mio avviso la doglianza non era infondata, e che l'esigenza di identificazione dell'operatore poteva essere realizzata anche in altro modo, come mediante la esposizione del numero di matricola o del solo prenome e reparto. Il dirigente generale obiettava peraltro che la legislazione regionale imponeva la indicazione del nominativo, e non raggiungeva lo scopo la mia contoosservazione che le norme incompatibili con la legge sulla tutela della riservatezza dovevano considerarsi abrogate.

Del problema avevo inviato a suo tempo una segnalazione al garante sulla riservatezza, il quale adesso mi trasmette copia del parere espresso l'11/12/2000 in risposta a numerose richieste, nel quale si afferma che anche l'esposizione di dati anagrafici sui cartellini identificativi costituisce un trattamento di tali dati, sottoposto alla disciplina della legge 675/96. Pertanto la loro diffusione può avvenire soltanto a precise condizioni, in particolare l'apposizione di indicazioni deve essere idonea a consentire l'identificazione ma non a divulgare i dati personali. Viene espressamente indicata la possibilità di esporre "un

nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti".

Risulta quindi confermato il divieto di diffusione di elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alla finalità. Risulta anche, a chi scrive, che l'amministrazione ospedaliera interessata si è già adeguata adottando cartellini identificativi recanti soltanto la foto ed il numero di matricola dell'operatore.

Naturalmente al parere sopra citato dovranno adeguarsi anche tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, a partire da quella regionale.

4)effettuazione di analisi a pagamento (intra moenia) in struttura ospedaliera pubblica

Il Sig. O.C. ha segnalato taluni gravi inconvenienti incontrati per usufruire del servizio sanitario pubblico (nella fattispecie esecuzione con urgenza di esame "eco - color Dopler" sia del TSA - Tronchi sovra ortici - sia degli arti inferiori): in pratica il sig. O.C. si è stupito che presso un ospedale pubblico le prenotazioni per ottenere l'esame in oggetto sembravano irrimediabilmente chiuse, salvo ottenere nelle 24 ore

sucessive alla prenotazione l'esame stesso previo versamento dell'importo di lit. 150.000.=.

Interpellata al riguardo la USL competente confermava che la situazione sommariamente esposta rappresentava una corretta applicazione della cosiddetta procedura "intra - moenia" ancora in una fase di sperimentazione, e riconosceva che tale situazione avrebbe richiesto effettivamente indispensabili supporti materiali quali sportelli di prenotazione e di riscossione ed una corretta informazione all'utenza.

La stessa USL 3 "Genovese" precisava inoltre che la concreta attivazione della libera professione intramuraria, in tutte le sue forme previste, è volta a fornire una offerta di servizi e di prestazioni a pagamento in alternativa all'offerta pubblica, che si pone in concorrenza con il settore privato.

Tale risposta non è stata comunque ritenuta soddisfacente dall'interessato che ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Commissione Mista Conciliativa per un più completo esame della pratica in oggetto.

5) Assistenza ai malati presso gli ospedali da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Da articoli di stampa - quotidiani locali - è emerso che circa trecento volontari della Croce Rossa Italiana avevano sospeso per protesta il servizio di assistenza ai malati degenti presso gli ospedali del ponente della città di Genova.

Le motivazioni principali, che hanno originato tale sospensione, consistevano nella mancata sottoscrizione da parte della A.S.L. interessata della necessaria convenzione indispensabile, fra l'altro, anche ai fini della copertura assicurativa del personale impiegato per l'assistenza.

Questo ufficio provvedeva pertanto ad interessare del problema la A.S.L. e venuto a conoscenza che non era stata ancora presentata, da parte della Croce Rossa Italiana, documentazione già richiesta sollecitava l'invio di quanto necessario.

A seguito del completamento di quanto sopra la A.S.L. inviava comunicazione dell'avvenuta definizione della pratica di convenzionamento.

Purtroppo la definizione di quanto sopra non è servita per la risoluzione del problema non essendo ripreso il servizio di assistenza ai degenti degli ospedali del ponente genovese.

6) funzionamento delle apparecchiature di radioterapia presso un importante centro oncologico regionale.

Sia la stampa cittadina sia specifiche doglianze di cittadini, delle quali si è avuta eco in una riunione del comitato etico dell'istituto in questione (di cui questo difensore civico fa parte), hanno segnalato gravi carenze delle apparecchiature di radioterapia; in particolare un solo acceleratore su tre era funzionante, così che i pazienti ed anche gli operatori erano costretti a turni gravosissimi, in quanto i trattamenti si protraevano fino alle ore 24 (con quale disagio per i pazienti costretti a sottoporsi alla terapia a quell'ora è facile immaginare).

Secondo il responsabile dell' U.O. occorreva almeno l'acquisto di un secondo acceleratore e relative attrezzature di controllo, per un costo stimato di circa due miliardi di lire.

Data la gravità della situazione ritenevo necessario, anche su sollecitazione del comitato etico, segnalare i fatti al ministero della sanità ed all'assessore regionale per la stessa materia, oltre che per

conoscenza al commissario straordinario reggente la istituzione coinvolta.

Il ministero, con lettera del direttore generale della vigilanza, rispondeva di aver appreso dall'istituto che era in corso la installazione di una nuova apparecchiatura, e che le anomalie a suo tempo riscontrate non si erano più verificate.

A distanza di oltre sei mesi da tale risposta, assunte informazioni presso la struttura, ho appreso che effettivamente l'apparecchiatura di cui si tratta è stata acquisita ed è entrata in funzione, così che gli orari per la terapia sono ritornati normali.

7) visita medica a soggetto portatore di sordità prelinguare.

Nella relazione per l'anno 1999, alla pag.34, avevo segnalato il caso del sig. A.d:B., padre di un minore affetto da sordità prelinguare riconosciuta, il quale si opponeva ad una ulteriore visita medica del figlio da parte della commissione competente a riconoscerne la invalidità, in quanto la malattia era già stata accertata, sia pure ad altro fine.

Sia questo ufficio che la struttura regionale competente concordavano con la richiesta, ma la commissione viceversa rifiutava di attenersi alle risultanze della visita precedente e quindi archiviava la

richiesta di riconoscimento della invalidità in quanto il minore non si era presentato alla nuova visita.

Nella relazione precedente avevo criticato tale comportamento della commissione, che appariva incurante dell'interesse dell'ammalato in forza di una letterale adesione alle istruzioni normative.

Avevo anche preannunciato che la regione aveva richiesto in proposito il parere del consiglio di stato in sede consultiva .

Nel corso dell'anno 2000 giungeva notizia che tale parere era stato emesso in senso favorevole alla richiesta del sig. A.d.B.; in quanto nella particolare ipotesi "la visita medica effettivamente sembra risolversi in un inutile o superfluo appesantimento procedurale", perchè gli accertamenti possono prescindere dalla visita (peraltro costituente l'atto istruttorio normalmente necessario) quando essi possono essere svolti in maniera ugualmente efficaci in altro modo, come nel caso in cui la stessa amministrazione procedente abbia già provveduto alla visita e la relativa documentazione si trovi depositata presso di essa.

Coerentemente a tale decisione, piena di buon senso oltre che conforme alla legge, la giunta regionale con deliberazione n.723 del 27/6/2.000 prendeva atto dell'orientamento espresso dal consiglio di

stato, incaricando i direttori generali delle ASL di trasmettere disposizioni conseguenti alle commissioni mediche.

In tal modo il sig.d.B. ha potuto finalmente ottenere il riconoscimento della fondatezza della sua richiesta. Va peraltro osservato che per giungere a tanto è occorso molto tempo e la sensibilità della regione, mentre tutti i ministeri interessati (sanità, tesoro ed interni) si erano precedentemente espressi in maniera del tutto contraria (come la sopra citata deliberazione della giunta ligure non manca di evidenziare). Tutto ciò dimostra quanto poca sia ancora la attenzione della burocrazia ministeriale al rispetto del cittadino, specie se minorato in qualche modo. Prima che i criteri ispiratori delle recenti leggi di riforma dell'amministrazione pubblica riescano ad affermarsi dovrà purtroppo passare ancora molto tempo.

8) Intervento a tutela dei diritti del malato

La sig.D.B., sorella di persona ricoverata da molti anni in un istituto per lungodegenti gestito dal comune, desidera ogni anno avere con sé la congiunta durante il periodo estivo, per portarla in campagna e farle quindi godere un periodo di ristoro. Ogni anno tuttavia ella, fin dal 1995, è costretta a rivolgersi a questo ufficio per ottenere il consenso della

direzione alla temporanea dimissione. Ciò è accaduto anche nell'anno decorso, e la richiesta, dopo il mio intervento, è stata accolta.

Rimane il mistero sulle ragioni per cui sia necessario ogni anno l'intervento del difensore civico per ottenere un risultato, oltre che lecito, palesemente vantaggioso per la ricoverata.

9) Mancato possesso del libretto sanitario smarrito - contenzioso di illecito.

Il sig.A.P. per conto della figlia A. assente dall'Italia mi informava che era pervenuta una ingiunzione comunale relativa ad un verbale di contravvenzione per mancanza del libretto sanitario ad un controllo; tale mancanza era effettiva in quanto il libretto era stato smarrito, peraltro la interessata, subito dopo l'accertamento, si era recata all'ufficio igiene della USL competente, ove risultava registrato il rilascio del documento in data antecedente all'accertamento in questione. Il funzionario aveva sul momento assicurato che tutto era in ordine, viceversa era sopravvenuta l'ingiunzione, che faceva erroneo riferimento alla mancanza del libretto, anziché alla mancata esibizione di esso.

Segnalavo il caso all'ufficio comunale che aveva emesso l'ingiunzione, e dopo uno scambio di corrispondenza ricevevo copia della ordinanza di annullamento.

In tal modo veniva risparmiato all'interessata l'onere di proporre opposizione giudiziaria, con tutti i disagi conseguenti. Il caso è significativo perchè evidenzia, da un lato, i vantaggi per il cittadino che possono derivare dall'intervento del difensore civico, e dall'altro la apertura dell'amministrazione comunale, disposta ad accettare le argomentazioni avanzate nell'interesse del privato.

10) dichiarazione sostitutiva di notorietà richiesta da una ASL a persona incapace.

Il sig. P.R., nell'interesse di una congiunta inabile ed incapace di sottoscrivere, chiedeva a questo ufficio quali modalità dovessero essere osservate per il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di notorietà richiesta dalla ASL di appartenenza per la fornitura di determinate prestazioni terapeutiche.

Il problema dell'impedimento alla sottoscrizione è affrontato dall'art.4 del DPR 20/10/98 n.403. Tuttavia nel caso tale disposizione non era idonea a risolvere il problema, perchè l'incapacità aveva anche

carattere psichico. Suggestivo quindi che la dichiarazione venisse effettuata in proprio da un congiunto dell'incapace, munito di documento di identità dello stesso. In tal modo il problema veniva risolto.

Si tratta di un episodio in cui il difensore civico non ha dovuto esplicitare alcun intervento, ma si è limitato a fornire indicazioni atte a superare la difficoltà. Non è raro che i cittadini si rivolgano a questo ufficio solo per ricevere informazioni o chiarimenti che risolvono il loro problema, e tale funzione non è fra le meno importanti.

11) rilascio di una cartella clinica da parte di un ospedale.

Il sig. B.D. si è rivolto al nostro ufficio facendo presente che la propria madre è deceduta presso il reparto di terapia intensiva di un ospedale genovese e pur avendo richiesto da oltre tre mesi il rilascio della cartella clinica ed il risultato della relativa autopsia effettuata, nonostante numerose richieste, non è ancora riuscito ad ottenere il rilascio della stessa.

E' stato svolto un intervento urgente sull'archivio cartelle cliniche dell'ospedale in questione e dopo appena due giorni il cittadino ha informato il nostro ufficio che è stato contattato dall'ospedale che lo ha informato che la cartella clinica era ritirabile.

12) diritto di accesso nei confronti di una IPAB.

Il Sig. M.S. si è rivolto al D.C. chiedendone l'intervento per sollecitare il presidente di una IPAB (ex fondazione) a consegnargli copia di documentazione riguardante l'eventuale modifica dello statuto di detta fondazione nonché rendiconti, dichiarazioni fiscali, verbali del C.d.A. ed estratti conto bancari sempre relativi alla fondazione stessa. Tale richiesta si appalesa legittima considerato l'interesse di potenziale destinataria dei benefici statutari esistente in capo alla figlia del richiedente la quale risulta aver rilasciato regolare procura al padre; peraltro la soluzione non sembra immediata considerate le forti resistenze che l'IPAB sta manifestando al riguardo; la pratica è tuttora in corso, ma vi sono buone speranze di un esito positivo anche in forza della L. 24/11/2000 n. 340 di recente emanazione.

13) Richiesta di accesso a documenti presso l'azienda regionale territoriale (ARTE) della provincia di Genova.

L'avv. S.C. a nome e per conto del sig. F.F., ha richiesto l'intervento di questo ufficio al fine di ottenere, ai sensi della legge n. 241/90, il diritto di accesso agli atti relativi ad ispezioni effettuate presso la sua abitazione da personale di polizia giudiziaria su incarico

dell'ARTE di Genova a seguito di esposto presentato "in ordine a pretesi e non meglio precisati comportamenti tenuti dallo stesso cittadino".

A seguito di detta richiesta veniva notificato all'ARTE di Genova provvedimento con il quale il difensore civico della regione Liguria stabiliva, ai sensi delle leggi vigenti, il termine di 30 giorni entro il quale la stessa azienda doveva mettere a disposizione del richiedente i documenti rispetto ai quali intendeva esercitare il diritto di accesso. Con successiva comunicazione l'ARTE faceva presente di aver trasmesso all'interessato copia di tutti gli atti richiesti.

14)liste per il collocamento.

La sig. C.B. si duole del fatto che i criteri per l'inserimento nella graduatoria del collocamento danneggino le persone prive di un nucleo familiare: infatti esse, se disoccupate, non hanno in famiglia chi possa aiutarle, mentre i lavoratori che dispongono di un nucleo familiare, in cui altri possono svolgere un lavoro retribuito, pur essendo privi di reddito proprio hanno chi li può aiutare economicamente. Pertanto si richiedeva che si tenesse conto, per la formazione delle graduatorie, del reddito familiare complessivo.

La esclusione del reddito dei conviventi, ai fini della formazione delle graduatorie, è stata stabilita con deliberazione 23/12/96 della commissione regionale per l'impiego (ora commissione di concertazione, servizio sistemi per l'impiego).

La doglianza della sig.C.B. è stata pertanto trasmessa al presidente di tale commissione, in forza del potere di segnalazione previsto dall'art.16 della L. 127/97.

15) termini per il pagamento della tassa di circolazione degli autoveicoli.

In base alla personale esperienza rilevavo che, ai sensi dell'art.2 del D.M. 18/11/1998 n.462, il termine entro il quale deve essere pagata la tassa di circolazione degli autoveicoli immatricolati per la prima volta non è fisso ma variabile, potendo oscillare da un minimo di undici giorni dalla immatricolazione (la proroga al mese successivo opera soltanto a decorrere dagli ultimi dieci giorni del mese) a quarantuno giorni (nel caso di sommatoria degli ultimi dieci giorni del mese di immatricolazione ai trentuno del mese successivo).

Poichè la certezza del termine è indubbiamente preferibile allo scopo di ridurre la possibilità di errori segnalavo al ministero delle

finanze, ufficio legislativo, la opportunità di stabilire un termine fisso ed invariabile (ad esempio trenta giorni dalla immatricolazione).

Peraltro il ministero mi rispondeva che il problema era già noto alla amministrazione, ma esso si presentava di non facile soluzione, in quanto la tassa di cui si tratta è stata attribuita alle regioni, e peraltro tutte le questioni che coinvolgono direttamente gli interessi del gettito di tali enti non possono più essere risolte unilateralmente dal ministero.

Trasmettevo allora la stessa segnalazione, unitamente a copia della risposta ministeriale, all'assessore al bilancio della regione. Ad oggi non ho avuto ulteriori notizie in merito.

Per affinità della materia segnalo che mi sono pervenute doglianze in merito al fatto che il bollo sia dovuto per l'intero anno, anche quando per avventura l'auto rimanga distrutta prima del compimento di tale periodo, addirittura nei primi giorni dell'anno in questione. Ciò consegue al fatto che l'unità di misura della tassa è riferita all'anno, tuttavia ragioni di equità suggerirebbero che la dimostrata rottamazione del veicolo nei primi mesi dell'anno comportasse una riduzione della tassa, così come già è previsto per le proprietà immobiliari che sono soggette a imposta solo per il periodo di effettiva proprietà.

16) Disparità di trattamento tra cacciatori liguri e toscani.

Il sig. P.M. ha sollecitato l'intervento di questo ufficio rappresentando una disparità di trattamento fra cacciatori della Liguria e della Toscana relativamente alla registrazione dei capi abbattuti, che era disciplinata diversamente sui tesserini venatori predisposti dalle due regioni.

Poichè tale diversa registrazione ha comportato per l'esponente la contestazione, da parte di personale di vigilanza, di violazione alle norme vigenti nella regione Liguria per cui è stato costretto a pagare la relativa sanzione, questo ufficio ha ritenuto opportuno segnalare alle due regioni interessate il problema sensibilizzando gli uffici preposti per la definitiva risoluzione.

A seguito di tale intervento perveniva comunicazione da parte dell'ufficio competente della regione Liguria che per la risoluzione del problema era stato disposto il rilascio di un tesserino regionale anche della regione Liguria, per cui era possibile la registrazione dei capi abbattuti con le diverse modalità.

17) concessione di passo carrabile su strada provinciale.

Il sig. G.P.P. si è rivolto al difensore civico lamentando che la provincia proprietaria della strada gli rifiutasse la concessione per l'apertura di un passo carrabile.

Richieste informazioni all'ente competente questo rispondeva facendo presente che in realtà la richiesta non riguardava il rilascio di una nuova concessione ma il trasferimento di questa da altro soggetto che ne era titolare al sig.P.

Seguiva un intenso cambio di note, da cui emergeva che in sostanza il sig.P. chiedeva una distinta concessione di passo in suo favore, dopo che analoga concessione era stata rilasciata ad altra persona titolare di servitù attiva di passo sulla strada di cui si serve anche l'attuale richiedente.

La difficoltà addotta dall'amministrazione provinciale era che non sarebbe possibile rilasciare una seconda concessione distinta dalla prima, mentre sarebbe stata possibile la cointestazione ai due soggetti di una concessione unica; tale soluzione, peraltro, a quanto faceva presente il sig. P., non era possibile stanti i rapporti esistenti fra i due soggetti privati.

Questo ufficio segnalava all'amministrazione provinciale che il rilascio di una duplice concessione non appariva vietata, data la compatibilità dell'uso del passo da parte dei due concessionari ed il fatto che il secondo provvedimento sarebbe stato ovviamente rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi. Se la duplice concessione comportava - come obiettato dall'amministrazione - una duplicazione del canone, ciò sarebbe stato imputabile ai rapporti fra i due privati, non sindacabili da parte della pubblica amministrazione.

La provincia, peraltro, non aderiva alla tesi sostenuta da questo ufficio, e da ultimo comunicava di avere sottoposto un quesito in proposito al ministero degli interni.

Nel frattempo, ovviamente, il sig. P. non ha ottenuto alcuna concessione; si tratta di un esempio di mancanza di aderenza alla realtà da parte della burocrazia.

18) Richiesta di spostamento dei contenitori per rifiuti e per la raccolta differenziata.

La sig.ra M.L. si è rivolta al difensore civico per far presente che, quale titolare di un esercizio di nuova apertura, aveva più volte segnalato all'azienda la necessità che i cassonetti per i rifiuti e per la

raccolta differenziata dinnanzi al proprio esercizio venissero collocati in un sito più idoneo.

A seguito dell'intervento del nostro ufficio sul direttore dell'azienda e sulla polizia municipale la richiesta della cittadina in questione è stata prontamente accolta e la stessa ha ringraziato per il tempestivo intervento.

19) danneggiamento ad un garage di proprietà privata a seguito di allargamento di strada comunale.

Il sig. PFG. ha richiesto l'intervento di questo ufficio in quanto, a seguito della esecuzione dei lavori di allargamento di una strada comunale, gli erano stati arrecati danni (infiltrazioni d'acqua dalla copertura con danneggiamento dell'autovettura parcheggiata all'interno del box) e le innumerevoli richieste del risarcimento del danno dell'autovettura e di eliminazione delle infiltrazioni non avevano ottenuto l'esito desiderato.

Questo ufficio ha pertanto provveduto a richiedere chiarimenti al comune interessato ed a seguito dei reiterati interventi sollecitatori, stante l'iniziale mancato riscontro alla richiesta di cui sopra, è riuscito a

sensibilizzare il tecnico comunale che provvedeva quindi all'assunzione dei provvedimenti di competenza per la risoluzione del problema.

A seguito di ulteriori accertamenti disposti dal comune interessato veniva effettuata perizia per l'accertamento dei danni arrecati all'autovettura e disposta la realizzazione di lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua lamentate.

L'intervento di questo ufficio è quindi risultato necessario per l'ottenimento da parte del richiedente, come comunicato dal comune interessato, del risarcimento dei danni subiti dall'autovettura e del rifacimento dei lavori di impermeabilizzazione del solaio di copertura del garage.

20) Sanzioni per parcheggio in area affidata in concessione.

Nella relazione per l'anno 1999 avevo segnalato (pag.42) che l'importo della sanzione relativa al mancato pagamento del pedaggio per sosta di autovettura in area affidata a concessionario era stato fissato da quest'ultimo, il quale viceversa, ai sensi dell'art.17, comma 132 della legge 127/97 era abilitato soltanto alla riscossione della penale; la potestà di stabilirne l'importo, argomentavo, avrebbe dovuto quindi intendersi riservata all'ente pubblico concedente, cioè al comune.

Anche nel corso dell'anno 2.000 sono pervenute segnalazioni relative all'esazione della penale, senza che il comune abbia ancora emanato il provvedimento che ne determini l'importo. La necessità del provvedimento in questione è stata nuovamente segnalata all'amministrazione comunale, senza peraltro che essa abbia ancora provveduto a regolarizzare la situazione.

A mio avviso la riscossione di una sanzione non determinata dall'autorità competente costituisce un comportamento illecito. Si rinnova ancora una volta, pertanto, la segnalazione al comune competente perchè adotti il provvedimento.

21) parcheggi per disabili nel centro storico

La sig.ra P.D.L., in possesso di regolare contrassegno per disabili, si rivolgeva a questo ufficio facendo presente che nel centro storico cittadino, dove ella lavora, sovente non riusciva a trovare posto per la propria auto in quanto, se trovava occupati da altri disabili i pochi posti riservati, non poteva avvalersi della facoltà di posteggiare in altri posti disponibili, perchè questi ultimi non esistono: infatti il centro storico è chiuso alla circolazione delle auto in servizio non agevolato.

Segnalavo il caso all'assessore competente facendo presente l'opportunità di aumentare il numero dei posti auto per disabili, ovvero di consentire una maggiore tolleranza in caso di sistemazione delle auto dotate di contrassegno fuori degli appositi spazi.

Tempo dopo la stessa sig. D.L. ritornava facendo presente di non essere più stata oggetto di contravvenzioni, cosa che faceva intendere come la richiesta di una maggiore, peraltro doverosa attenzione per i problemi dei disabili era giunta a segno. Di tale comprensione per le difficoltà di persone colpite non posso che sentitamente rallegrarmi.

22) Limitazioni alla circolazione delle auto non munite di marmitta catalitica

Il sig. I.G. ha segnalato la impossibilità, in cui egli si trova, di recarsi al mercato generale per effettuare acquisti, dato che la sua autovettura non è munita di marmitta catalitica, e non può quindi, per disposizione comunale, circolare durante le ore in cui il mercato stesso è aperto all'ingresso dei consumatori.

Il problema non è di poco momento come potrebbe apparire, in quanto i privati, accedendo ai mercati generali, possono effettuare acquisti a prezzi più favorevoli di quelli praticati al dettaglio; si tratta di

un risparmio evidentemente non indifferente per le categorie di cittadini meno abbienti, cioè proprio coloro i quali, sempre presumibilmente per ragioni economiche, non possono acquistare auto nuove.

Il problema è stato da me segnalato all'assessore competente, facendo presente l'opportunità di una deroga magari per poche ore di un solo giorno alla settimana.

23) ricorsi contro verbali di violazione del codice della strada.

Nella relazione per l'anno 1998 avevo segnalato (pag.60) che molti cittadini, avendo ricevuto verbali relativi a violazioni del codice della strada, si trovavano nella condizione, se proponevano ricorso, di perdere il beneficio della riduzione della sanzione nel caso di pagamento entro i sessanta giorni.

Il caso continua a ripetersi, perchè non pochi sono i cittadini che continuano a rivolgersi a questo ufficio sostenendo di non aver commesso la violazione o di non essere comunque tenuti al pagamento. In tutti i casi debbo dichiarare la mia incompetenza poichè la legge prevede rimedi ben specifici, peraltro non sospensivi nè tantomeno interruttivi del decorso del termine per l'oblazione ridotta.

Tra l'altro ho potuto osservare, salvi rari casi, un abituale rigetto del ricorso da parte delle prefetture, per cui appare preferibile la via giurisdizionale (ricorso diretto al giudice di pace), che peraltro ha un termine ridotto (30 giorni anzichè 60). In ogni caso il cittadino rischia di dover pagare il doppio, in caso di rigetto del ricorso, rispetto al pagamento effettuato nei primi 60 giorni, e non può nemmeno pagare e poi fare ricorso perchè la giurisprudenza e la legge considerano le due cose come fra loro alternative, così che il pagamento comporta la perdita del diritto di ricorrere ovvero la decadenza del ricorso già proposto. E siccome i termini per una decisione (sia prefettizia che giudiziale) sono di regola maggiori del termine per l'oblazione il cittadino è costretto ad una scelta fra risparmiare e far valere le sue ragioni.

La situazione appare sostanzialmente iniqua, per cui sarebbe necessario introdurre normativamente una qualche forma di sospensione del termine per l'oblazione in pendenza del ricorso. Tale necessità viene segnalata al parlamento per quanto riterrà del caso.

24) contestazione delle violazioni al codice della strada

Abbastanza frequenti sono le doglianze dei cittadini in materia di contravvenzioni al codice della strada. Più volte è accaduto che

proprietari di auto o motoveicoli si rivolgessero a questo ufficio facendo presente di aver ricevuto dei verbali relativi a violazioni da loro mai commesse, più di una volta in località dove essi asserivano di non essersi mai recati. Talora era possibile rilevare immediatamente discordanze (ad esempio nel tipo di autoveicolo) che consentivano di ritenere provata la sussistenza di un errore, ma altre volte ciò non era possibile.

Nel caso di non coincidenza del veicolo autore della violazione con quello posseduto dal contravvenuto ritenevo possibile scrivere al prefetto territorialmente competente segnalando la presumibile esistenza di un errore, ottenendo anche, a volte, conferma dell'annullamento del verbale. In caso diverso non potevo che suggerire all'interessato di avvalersi della facoltà di proporre ricorso al prefetto ovvero al giudice di pace, facendo tuttavia presente che tale ricorso non arrestava il decorso del termine del pagamento in misura ridotta (si tratta di una conseguenza ingiusta perchè punitiva anche nei confronti di chi propone opposizione in buona fede).

In proposito debbo incidentalmente osservare di aver constatato che i ricorsi in sede amministrativa di regola vengono respinti, mentre il giudice di pace è più disponibile.

In ogni modo un rimedio contro ogni possibile errore è quello della contestazione immediata della violazione, come impone l'art. 200 del codice della strada. Certamente ciò non è possibile sempre, ma l'eccezione, prevista dall'art. 201 del codice, dovrebbe essere specificatamente motivata nel verbale. Ho potuto invece verificare che in taluni casi l'impossibilità di contestazione immediata è indicata in modo generico e addirittura prestampato. Ho segnalato quanto sopra al comandante della polizia municipale del capoluogo, ai sensi dell'art. 16 della legge 127/97, ritenendo che tale segnalazione rientrasse tra quelle consentite da tale norma, nell'adempimento dei compiti di collaborazione ivi previsti, e rientrando la materia nella sfera amministrativa data la non rilevanza penale della maggior parte delle violazioni alle norme sulla circolazione.

25) notifica ad opera dei messi comunali.

Il sig. G.F.F. si rivolgeva a questo difensore per conto della figlia residente all'estero, lamentando che la notificazione di un atto

amministrativo alla predetta fosse stata effettuata quale irreperibile, benchè ella avesse chiaramente indicato all'anagrafe lo stato estero ove risiede. Inoltre, alla sua richiesta di spiegazioni, presso l'ufficio notifiche gli sarebbe stato detto che se la figlia risiedeva all'estero per ciò stesso non era in Italia, quindi era irreperibile.

La notificazione a persona irreperibile aveva provocato danno alla destinataria, consistente nella decadenza di termini.

Chiedevo informazioni in merito all' ufficio notifiche del comune, che mi rispondeva precisando che, siccome si trattava di notificazione di atto tributario, la legge imponeva la indicazione di un domicilio fiscale in Italia, in difetto del quale (come nella specie) il destinatario doveva ritenersi irreperibile (art. 60 del DPR 29/9/1973 n.600).

La risposta appare formalmente corretta, e quindi dovevo informare l'interessato che la notificazione era stata fatta in maniera regolare. Non posso esimermi tuttavia dal sottolineare che la disposizione applicata, sull'obbligo di elezione di un domicilio fiscale, si basa su una presunzione meramente formale, almeno quelle volte che il cittadino abbia effettuato la variazione anagrafica indicando la sua nuova residenza all'estero. D'altra parte la richiesta di un domicilio in Italia urta

ormai con i criteri di libera circolazione delle persone nell'ambito della comunità europea. Per queste ragioni ritengo doveroso segnalare al parlamento la necessità di riesaminare la validità della norma sopra citata.

26) modalità per la notificazione degli avvisi di accertamento TARSU.

Il sig. S.S. si è rivolto a questo ufficio lamentando di aver ricevuto una notificazione irregolare di un avviso relativo alla TARSU: si trattava di un deposito alla casa comunale non preceduto dalla menzione del tentativo di notificazione nel luogo di residenza.

La doglianza veniva inoltrata al comune competente, il quale replicava dissentendo dall'opinione secondo cui le modalità della notifica dovessero risultare dalla relata. A sostegno veniva citato l'art. 140 del codice di procedura civile (il cui testo era integralmente trascritto nella risposta), il quale non prevede tale menzione.

Ricevuta la lezione di procedura civile, lo scrivente replicava informando a sua volta l'interlocutore che, oltre all'art.140, esiste anche l'art.148, che indica le modalità da osservare per la relazione di notifica; tuttavia non riportavo nella lettera il tenore di quest'ultima norma

affinchè il destinatario, effettuando in proprio la ricerca, acquistasse maggiore dimestichezza con il codice.

27) difficoltà per recupero di fabbricati e terreni di proprietà privata abusivamente destinati dai locatari ad allevamento cani.

La signora B.F. si è rivolta a questo ufficio facendo presente che, pur in possesso di un provvedimento che le consentiva di rientrare in possesso della sua proprietà locata (sentenza del tribunale civile) non riusciva, neanche con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, ad ottenerne la disponibilità in quanto il locatario, che già aveva abbandonato il sito, non provvedeva nè alla demolizione dei manufatti "abusivi" che ospitavano i cani nè al trasferimento di questi ultimi.

Il comune competente per territorio, interessato da questo ufficio, comunicava di non poter procedere alla demolizione d'ufficio delle baracche in quanto la ASL interessata aveva autorizzato l'utilizzo del sito per il ricovero di animali randagi; comunque, a seguito dell'interessamento dello scrivente, avviava la procedura per la demolizione d'ufficio delle opere realizzate abusivamente.

Il continuo e pressante intervento di questo ufficio, volto anche al reperimento di struttura disponibile al ricovero dei cani - pastori tedeschi

- custoditi nei fabbricati di cui sopra, anche interessando il giudice dell'esecuzione mobiliare presso il tribunale consentiva il trasferimento in altro sito dei cani e conseguente liberazione della proprietà, come da comunicazione dell'interessata in data 3 maggio 2000.

28) Richiesta pagamento, da parte dell'AMT di Genova, di sanzione amministrativa per circolazione sui mezzi pubblici senza titolo di viaggio.

La signora C.E. ed il signor P.M. hanno segnalato a questo ufficio di aver ricevuto, da parte dell'azienda mobilità e trasporti (AMT), verbali di contravvenzione per aver utilizzato i mezzi pubblici sprovvisti di titolo di viaggio.

Gli esponenti rilevavano peraltro di non aver mai utilizzato i mezzi pubblici indicati nei verbali, e da notizie richieste direttamente, all'azienda dei trasporti era risultato che gli agenti accertatori avevano indicato le generalità, peraltro errate in più punti, solamente sulla base di dichiarazione verbale del passeggero inadempiente sprovvisto di documento d'identità.

Da informazioni assunte telefonicamente presso gli uffici dell'azienda risultava altresì che i dati riportati sul verbale di contravvenzione venivano completati nelle parti mancanti, non dichiarate

dal contravvenuto, previo accertamento presso l'ufficio anagrafico del comune.

Questo ufficio sollecitava il presidente dell'azienda a sensibilizzare i controllori per un più preciso accertamento dell'identità dei viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio, rilevando l'opportunità che gli agenti, accertatori provvedessero all'identificazione degli stessi anche con l'ausilio di agenti di polizia giudiziaria, ove sussistessero dei dubbi.

A seguito di tali osservazioni il presidente dell'azienda nel precisare le competenze degli agenti di polizia amministrativa dell'AMT, faceva presente che per le dichiarazioni infedeli dei contravvenuti " smaccatamente false" era possibili il ricorso agli organi di P.S. mentre per le altre l'iter " può essere interrotto dal soggetto interessato solo con la proposizione di domanda giudiziale dando prova contraria della non presenza in vettura".

Tale conclusione appare lesiva dei diritti dei cittadini, innanzi tutto per la difficoltà (probatio diabolica la chiamavano i romani) di fornire una dimostrazione negativa di un fatto (la propria presenza in vettura); tale richiesta inoltre contrasta anche con il fondamentale

principio secondo cui è chi avanza una pretesa a dovere fornire le prove a sostegno. Certamente la richiesta di una prova rigorosa della responsabilità del soggetto contravvenuto comporterà in certi casi la impunità di un responsabile, ma in altri casi un soggetto il cui nominativo sia stato indebitamente dichiarato da terzi non sarà ingiustamente punito. E ciò a meno che non si riesca in altro modo a stabilire la verità dei fatti, ad esempio mediante un confronto fra contravvenuto ed accertatore, oppure facendo intervenire, in caso di viaggiatore sprovvisto, oltre che di biglietto, anche di documenti, le autorità di polizia, almeno a livello municipale, in grado di compiere tutti gli accertamenti necessari.

29) *tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).*

La sig. G.A. ha richiesto il rimborso di versamenti, a suo dire effettuati in misura eccedente il dovuto, relativi alla TARSU: tutto aveva origine dal fatto che la metratura dell'alloggio, sulla quale era calcolata l'imposta, era superiore a quella reale, cosa di cui ella si era accorta soltanto dopo vari anni.

Il competente ufficio comunale non contestava l'assunto della richiesta, ma eccepiva l'impossibilità del rimborso, vietato per gli anni precedenti dal D:Lgs. 507/93.

Replicavo facendo presente che nel caso non si era verificata alcuna variazione materiale dell'immobile, ma soltanto la scoperta di un errore nel computo dell'imposta da parte del comune. Quest'ultimo, tuttavia, replicava che, siccome l'interessata aveva anche proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale, sarebbe rimasto in attesa della decisione di tale organo giudiziario.

L'atteggiamento dell'amministrazione comunale, in questo caso, appare eccessivamente formalistico, mentre sarebbe stato certamente possibile, pur in pendenza del ricorso, accogliere in sede di autotutela la richiesta del privato, la cui fondatezza la stessa amministrazione non metteva in discussione: si tratta di un atteggiamento contrario al dovere di lealtà nei rapporti contribuente - amministrazione creditrice.

30) Problemi relativi alla residenza.

Nella relazione per l'anno 1999, alle pagg. 46 e 47, era stata esposta la vicenda relativa alla sig. A.R.V., la quale era stata cancellata dall'anagrafe del comune di residenza in base ad una segnalazione di

irreperibilità fatta da un appartenente alla polizia municipale il quale, recatosi presso la sua abitazione per verificare il trasferimento in quest'ultima dei genitori dell'interessata, aveva rilevato l'assenza (momentanea, secondo la interessata) della signora in questione (oltre al resto proprietaria dell'appartamento).

Da questo fatto aveva preso il via una vicenda paradossale, nella quale la reperibilissima sig.ra V. (la quale continuava ad abitare nell'appartamento insieme ai sopraggiunti suoi genitori) continuava a risultare irreperibile e diventava oggetto di ricerche presso altri comuni - dove in realtà ella non si era mai trasferita - e di controlli frequenti effettuati anche attraverso numerose richieste di informazioni presso i vicini (i quali avevano tutto il diritto di meravigliarsi e sospettare chissà quali retroscena). La vicenda sembrava destinata a concludersi verso la fine dell'anno 1999, anche se questo ufficio non aveva ancora ricevuto una risposta all'intervento effettuato presso l'ufficio anagrafe del comune. Viceversa tale incredibile vicenda si è trascinata ancora per quasi tutto l'anno 2000, anche con una richiesta da parte comunale, di un parere alla prefettura, la quale si esprimeva in senso favorevole alla condotta seguita dall'anagrafe. La sig.ra V. pertanto, continuava ad

essere anagraficamente irreperibile, e questa situazione non veniva modificata nemmeno in sede di esame congiunto a cui procedevo nei confronti dei funzionari dell'anagrafe.

Tra l'altro veniva affermato (mentre le ricerche ed i controlli proseguivano, come mi informava l'interessata) che la signora non aveva mai presentato regolare richiesta di reiscrizione. A questo punto consigliavo alla stessa, per sbloccare la situazione, di presentare una richiesta formale in tal senso; seguivano ancora delle incomprensioni burocratiche, perchè l'ufficio anagrafe rifiutava il modulo di reiscrizione in quanto (conformemente alla realtà) esso indicava come indirizzo di provenienza quello stesso (unico vero) ove veniva richiesta la reiscrizione. Anche su questo punto dovevo intervenire, questa volta ottenendo la accettazione della richiesta. Finalmente alla fine dell'anno mi perveniva comunicazione secondo cui "solo i recenti accertamenti... hanno confermato la... dimora abituale all'indirizzo dichiarato, senza fornire, tuttavia, elementi atti all'accoglimento di una reiscrizione retroattiva". Conseguentemente la sig.ra V. è stata reiscritta ex nunc.

La signora in questione, a questo punto, può finalmente disporre di una residenza riconosciuta, ed è quindi cessato il suo stato di

irreperibilità. Ella peraltro non ha ottenuto la soddisfazione che le spettava, cioè il riconoscimento di non essersi mai allontanata dalla propria residenza. Fortunatamente non risulta che la condizione di irreperibile - durata ben oltre un anno - abbia provocato conseguenze dannose. Rimangono peraltro senza risposta alcuni gravi interrogativi:

E' lecito all'amministrazione comunale avviare d'ufficio, senza alcun iniziale elemento di riscontro se non la occasionale (e più che legittima) assenza da casa al momento di un controllo indirizzato a diverso scopo, una procedura di irreperibilità di un cittadino?

E' lecito altresì mantenere tale presa di posizione anche dopo che lo stesso cittadino ha fatto presente in tutti i modi di non aver mai abbandonato la sua residenza nè di aver alcuna intenzione di farlo?

E' compatibile un simile atteggiamento dell'amministrazione comunale con il valore che nel frattempo la legge ha riconosciuto alle dichiarazioni (sostitutive di notorietà) dello stesso cittadino in materia anagrafica?

Sono infine leciti i continui (e quasi vessatori) controlli della polizia municipale, anche presso i vicini, idonei a provocare facili

illazioni, sospetti e pettegolezzi invasivi della sfera di libertà e privacy individuale?

La legge sulla residenza appare ormai superata, e tale fatto è già stato segnalato anche nella relazione precedente. Il caso sopra illustrato costituisce un significativo esempio delle sue disfunzioni, e della conseguente necessità di una riforma che sia più rispettosa della persona.

31) Continuazione.

Il sig. G.F., avendo acquistato un'abitazione quale prima casa in comune diverso da quello di residenza, ha richiesto il trasferimento di questa presso la nuova abitazione, ma la domanda è stata respinta in quanto gli accertamenti della polizia municipale non avevano confermato che il richiedente avesse lasciato la precedente abitazione. Peraltro le conseguenze del mancato trasferimento della residenza potevano essere piuttosto gravi sul piano fiscale, come è ben noto. Conseguentemente il sig. F. richiedeva l'intervento di questo ufficio.

Tuttavia il comune da me interessato mi comunicava che ulteriori accertamenti disposti a seguito del mio intervento avevano confermato il mancato trasferimento del sig. F. nella nuova abitazione. A questo punto

non potevo fare altro che consigliare al richiedente, ove lo ritenesse, di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il fatto è significativo delle pesanti conseguenze che possono derivare, a volte, dalla concessione ovvero dal diniego di un trasferimento della residenza. Come già segnalato, è bene rivalutare nella sua interezza la materia, ponendo molta attenzione nel determinare poteri, e relativi limiti, dei controlli di polizia effettuati dagli appartenenti alle polizie municipali, i quali sono a volte, come si è visto sopra nel caso della signora A.R.V., esercitati in maniera troppo invadente quanto imprecisa. In un altro caso analogo a quello del sig G.F. ho potuto accertare che il vigile urbano aveva negato la presenza della richiedente nel comune in quanto l'abitazione da costei acquistata era in corso di ristrutturazione e quindi la proprietaria (che anche in questo caso rischiava i benefici fiscali della prima casa) non vi abitava, a nulla rilevando che la stessa dimostrasse di soggiornare temporaneamente in una pensione vicina non potendo trasferirsi nella casa dove i lavori erano ancora in corso. In tale occasione, fra l'altro, il vigile aveva con involontario umorismo affermato che non aveva

rinvenuto nell'alloggio alcuno spazzolino da denti (da utilizzare per raschiare i muri?).

Naturalmente esiste la necessità di controlli per evitare possibili frodi in materia fiscale, ma questi dovrebbero essere ripensati in maniera adeguata alle moderne concezioni in materia di rispetto della libertà individuale e della riservatezza; sopra tutto non dovrebbe essere lasciato un così ampio spazio a controlli di polizia che risentono ancora troppo delle concezioni ostili di ben noto stampo politico - culturale, alla libera circolazione dei cittadini, che è invece garantita dalla costituzione nell'intero ambito nazionale, e dai trattati internazionali addirittura in campo europeo.

32) iscrizione anagrafica rifiutata: residenza in campeggio

Il sig. G.N. si è rivolto a questo ufficio in quanto un comune rivierasco gli aveva rifiutato l'iscrizione anagrafica presso un campeggio. Conferma di tale rifiuto (non certificato per iscritto) era fornita verbalmente dall'ufficio comunale in sede di richiesta telefonica di informazioni.

Facevo quindi presente all'amministrazione comunale che la circolare del ministero dell'interno n,8 del 29/5/1995 stabiliva che non

costituisce impedimento all'acquisto della residenza l'indicazione, come dimora, di abitazioni improprie, grotte o roulottes.

Il comune rispondeva prontamente di aver accolto la richiesta di residenza.

Il fatto, in sè modesto (non però per l'interessato), evidenzia quanto fino ad ora sostenuto sulla necessità di una considerazione più moderna della libertà di residenza dei cittadini, al di là di indebiti controlli di merito da parte della pubblica amministrazione.

33) Richiesta di trasferimento della residenza giustamente respinta.

Il signor F.A. si è rivolto al difensore civico per far presente di essere iscritto anagraficamente in un comune della riviera ma di disporre di altra abitazione in altro comune nella quale mantiene il proprio domicilio.

Ha sostenuto di essere stato invitato dai servizi demografici di quest'ultimo comune a presentare domanda di trasferimento della sua residenza all'indirizzo dell'abitazione.

Questo ufficio ha svolto un intervento sull'ufficiale d'anagrafe del comune chiedendo informazioni sulla vicenda in considerazione del fatto che la residenza ed il domicilio sono giuridicamente distinti ed è libertà

del cittadino tenerli separati. A seguito della nota di riscontro del dirigente della direzione servizi civici che ha esaurientemente illustrato la vicenda del cittadino in questione, la procedura seguita dal comune è apparsa del tutto regolare in quanto nel corso di un incontro avvenuto tra il responsabile dell'ufficio anagrafe ed il cittadino in questione quest'ultimo aveva dichiarato in effetti di trascorrere solo una parte dell'anno nel comune rivierasco in argomento e peraltro sempre unitamente al coniuge che aveva sempre mantenuto la propria residenza nel comune dove il richiedente voleva mantenere soltanto il domicilio.

34) autocertificazione in materia di imposta sugli immobili (I.C.I.)

Nella relazione per l'anno 1999, a pag. 43, avevo segnalato il caso del sig. B.L.P. il quale, avendo concesso in comodato gratuito un appartamento di sua proprietà alla madre, richiedeva l'applicazione dell'ICI in misura ridotta sulla base di un'autocertificazione del fatto sopra indicato, anzichè della presentazione di copia registrata del contratto di comodato come stabilito dal regolamento comunale riguardante la riscossione dell'ICI.

Tale richiesta era basata sul fatto che fra stretti congiunti non vi è l'uso di redigere contratti scritti, senza contare che il beneficio economico della riduzione di imposta sarebbe stato pressochè assorbito dal costo della registrazione.

Il comune interessato, viceversa, non aderiva alla richiesta: i funzionari si facevano forti del tenore della norma regolamentare (per loro certamente obbligatoria), mentre l'assessore, da me incontrato per esaminare il problema, e che si era detto a voce disposto ad una nuova valutazione, non faceva poi seguire in tempi brevi alcun fatto nuovo.

Il problema non riguarda moltissimi cittadini, data la relativa scarsa frequenza delle situazioni in questione, ma proprio per ciò appariva, a mio avviso, evidente che accogliendo la richiesta del sig. B.L.P., accanto alla tutela del diritto di un cittadino, vi sarebbe stata per le casse comunali una perdita non ingente, e comunque conforme alla legge.

La situazione è rimasta ferma a questo punto per tutto l'anno 2000, il sig. B.L.P. mi ha successivamente informato di essersi rivolto al dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri sottoponendo il suo problema. La risposta del dipartimento è

stata favorevole alla tesi del contribuente (e di questo ufficio): infatti con nota in data 13/12/2000 il dirigente del servizio, con ampie considerazioni, ha concluso affermando che "in linea generale non è possibile escludere la possibilità di comprovare l'esistenza di un contratto verbale di locazione". Viceversa (come è ovvio) se il regolamento comunale richiede il contratto registrato tale disposizione è vincolante. Tutt' al più, osserva il parere ministeriale con sottile ironia, sarà possibile provare mediante autocertificazione la esistenza di un contratto registrato.

Il problema è sempre quello: il regolamento, finchè vige, obbliga i funzionari ad osservarlo; esso obbliga anche i cittadini, ma in questo caso soltanto fino alla soglia di illegittimità. E non pare che possa validamente considerarsi legittima una disposizione che comporta un aggravio inutile ai cittadini, senza una corrispettiva utilità pubblica.

La parola è stata trasferita dal cittadino alla competente commissione tributaria, da cui si attendevano lumi decisivi anche sul punto relativo alla legittimità della norma regolamentare. Peraltro nel febbraio del corrente anno 2001 il consiglio comunale del comune interessato ha approvato una modifica del regolamento che elimina

l'obbligo di esibire il contratto registrato, sostituendovi quello di una duplice dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte dei due contraenti.

Il rimedio è un po' macchinoso (sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione del concedente), ma comunque il problema è stato finalmente risolto in senso favorevole ai diritti del cittadino, e di ciò va dato atto all'amministrazione comunale interessata.

35) Duplicazione di pagamento di imposta comunale sugli immobili

La sig. C.G. ha effettuato il pagamento dell'ICI dovuta ad un comune indicato nel bollettino di versamento in maniera corretta. La somma era erroneamente trasmessa dall'esattore ad un altro comune, dal nome simile. Anni dopo il comune cui l'imposta sarebbe spettata inviava una intimazione di pagamento e l'interessata si accorgeva solo allora del disguido. Recatasi all'ufficio incaricato dal comune creditore della riscossione (trattasi di un privato appaltatore) la sig. G. faceva presente il fatto, ma riceveva una risposta negativa alla sua richiesta che il comune recuperasse quanto da lei versato presso l'ente che aveva effettivamente percepito la somma; ella inoltre veniva addirittura indotta a pagare per la seconda volta la somma dovuta, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi. Solo dopo aver pagato la predetta signora,

ritenendo ingiusta tale conclusione, veniva a dolersi presso questo ufficio.

Richieste informazioni all'esattoria questa confermava sollecitamente l'andamento dei fatti, mentre il comune creditore non si faceva vivo, benchè io avessi chiaramente fatto presente che le conseguenze di un errore riferibile all'esattore non dovevano ricadere sul cittadino. Ad oggi la pratica è in corso per il rimborso. La vicenda appare comunque emblematica di un atteggiamento deprecabile della pubblica amministrazione, che tende a far ricadere sempre sul cittadino le conseguenze anche degli errori non a lui imputabili. Va ricordato con soddisfazione, a questo proposito, che finalmente, con l'entrata in vigore della L. 212/2000, tale atteggiamento dovrebbe capovolgersi.

36) Ufficio del territorio e ICI

Vari cittadini hanno chiesto l'intervento di questo ufficio nei confronti dell'ufficio del territorio (ex catasto), lamentando la mancata risposta a richieste di revisione catastale avanzate nei primi anni '90: si era trattato di istanze regolarmente presentate (i richiedenti erano in possesso di ricevuta sicuramente autentica), a cui non era seguito alcun provvedimento. La cosa era stata scoperta dagli interessati allorquando

essi, avendo presentato dichiarazioni ICI basandosi sui valori indicati nelle richieste di rettifica, avevano viceversa, nel corso dell'anno 2000, ricevuto avvisi di accertamento basati sui maggiori valori risultanti dal catasto, mai rettificati.

Sono stati effettuati gli interventi del caso presso l'ufficio del territorio, il quale ha fatto presente che numerose richieste di rettifica, rimaste inevase per effetto del forte carico di lavoro, erano successivamente andate smarrite. Si è comunque fatto presente al responsabile dell'ufficio, anche nel corso di un esame congiunto, che era necessario che ai cittadini venisse data una risposta. Nel contempo gli interessati sono stati informati della opportunità di un ricorso alla commissione tributaria provinciale, al fine di ottenere direttamente la rettifica, se possibile, e comunque la esclusione di sanzioni ed interessi, avendo essi agito in buona fede. Tale ricorso si rendeva necessario anche perchè il comune, senza la variazione catastale, non poteva procedere di ufficio ad alcuna rettifica entro i ristretti termini per ricorrere.

L'ufficio del territorio ha comunque suggerito - e tale indicazione è stata ugualmente sottoposta agli interessati - che anche coloro che

avevano già presentato a suo tempo la richiesta di modifica dell'accatastamento riproponessero tale richiesta, la quale avrebbe avuto efficacia per un anno con riferimento al valore da loro dichiarato: ciò avrebbe potuto servire come mezzo per una conclusione rapida dei singoli casi, rimanendo fermo l'impegno dell'ufficio del territorio di portare a conclusione nel periodo indicato la procedura di accertamento definitivo.

37) Ulteriori problemi in materia di ICI

Il sig. R.F. ha ricevuto un avviso di accertamento relativo all'ICI, da lui corrisposta in misura inferiore al dovuto essendosi basato su informazioni giornalistiche poi risultate errate. Egli ha quindi avanzato una duplice richiesta: eliminazione degli interessi avendo egli agito in buona fede, ovvero riduzione degli stessi (applicati nella misura del 7% semestrale, cioè 14% annuo) in quanto richiesti in misura superiore alla soglia ritenuta usuraria.

Su quest'ultimo punto gli è stato fatto presente che la soglia usuraria non era applicabile alla specie, in quanto non si trattava di un contratto di mutuo ma di un debito di natura tributaria, in cui, fra l'altro, la

misura dell'interesse è stabilita normativamente (art.14 D.LGS. 30/12/92 n. 504).

Non si può tuttavia non rilevare la inopportunità di una soglia di interesse stabilito in misura così elevata dallo stato in proprio favore, oltre a tutto con l'espedito di dividere il tasso annuo in due semestri per motivi presumibilmente solo di immagine.

Incidentalmente va aggiunto che nel febbraio 2.000 il consiglio comunale del capoluogo ha modificato i tassi di interesse con effetto parzialmente retroattivo.

Sul secondo punto, relativo all'errore in buona fede che viene spesso invocato dai contribuenti - certo non sempre a sproposito - è stata segnalata all'ufficio comunale competente la opportunità di un riesame per accertare l'operatività o meno, nella specie, dell'art. 10 L. 212/2000 (statuto del contribuente). Tale segnalazione è stata fatta anche in altri casi, ma non sembra che abbia incontrato fino ad ora favorevole accoglienza.

38) errata indicazione dell'anno di riferimento in un versamento ICI

La sig.ra C.G., dovendo versare l'ICI relativa all'anno 1995, indicava per errore sul bollettino l'anno 1994.

Ella pertanto riceveva un avviso di accertamento per l'apparente omissione relativa al 1995, e si rivolgeva a questo ufficio.

Segnalato il fatto all'ufficio comunale competente questo rispondeva che, avendo riscontrato, dalla data del versamento postale, la veridicità di quanto sostenuto dalla interessata, aveva provveduto ad annullare l'accertamento in questione. L'ufficio comunque si riservava di emettere a carico del contribuente una sanzione per l'errata compilazione del bollettino.

Replicavo prendendo atto con piacere della positiva conclusione della vicenda riguardo al merito, ma suggerendo inoltre di valutare se l'errore meramente formale compiuto dalla contribuente poteva rientrare nel disposto dell'art. 10 L. 212/2000, che esclude sanzioni per errori meramente formali non incidenti sul debito: la citata norma era entrata in vigore dopo la violazione, ma prima della applicazione della sanzione, e quindi a mio avviso era operante.

Non ho ricevuto più notizie nè dall'ufficio nè dalla contribuente, per cui ritengo che il suggerimento di cui sopra sia stato accolto.

39) rimborsi e rettifiche ICI

Il sig. D.M. si rivolgeva a questo ufficio lamentando che, dopo aver effettuato per errore una duplicazione nel versamento dell'ICI, si era rivolto all'ufficio comunale competente, ottenendo la risposta che il rimborso avrebbe potuto essere effettuato dopo quattro o cinque anni.

Scrivevo all'ufficio ICI, ricevendo in risposta l'assicurazione che è stato di recente instaurato un meccanismo per effettuare nel più breve tempo possibile i rimborsi, così che anche quello spettante al sig. M. sarebbe avvenuto al più presto, dopo necessari riscontri.

Il caso si è quindi risolto in maniera positiva per il cittadino, e di ciò va dato atto ben volentieri all'ufficio competente.

Analoga soddisfazione va espressa relativamente alla positiva conclusione del caso del sig. C.V., il quale ha ricevuto un avviso di liquidazione dell'ICI 1995 in base ad un estimo catastale che viceversa era già stato rettificato relativamente all'anno 1994.

A seguito della segnalazione inviata da questo ufficio, ed a successivi contatti diretti fra le due parti (io stesso avevo infatti invitato il richiedente a rivolgersi all'ufficio per fare presente, ed all'occorrenza documentare l'errore), l'ufficio ICI del comune mi informava che il

problema era stato risolto con l'annullamento dell'avviso di liquidazione del ricorrente e della moglie (proprietaria dell'altro 50% dell'immobile).

40) riliquidazione indennità di fine rapporto. Esclusione del periodo 1/2/1984-1/4/1989.

Il signor R.A. si è rivolto a questo ufficio al fine di chiederne un intervento facendo presente che da parte dell'INPS a seguito di lungaggini burocratiche incontrate dalla sua pratica non gli è stato incluso negli arretrati un periodo di ben cinque anni.

L'ufficio ha svolto sull'INPS - servizio fondi speciali di previdenza - di Roma e sull'INPS territorialmente competente un intervento, e da entrambi gli uffici si è avuta sollecita risposta con la quale si comunicava l'accredito della riliquidazione e l'assicurazione che si sarebbe provveduto nel contempo al calcolo degli interessi legali spettanti al cittadino in questione.

L'interessato nel ringraziare caldamente l'ufficio ha manifestato la sua soddisfazione per la risoluzione così tempestiva del suo problema.

41) Revoca ingiustificata di pensione INPS

Il sig. L.B. si è rivolto a questo ufficio perchè una direzione INPS gli aveva revocato la pensione sociale per il fatto che l'interessato aveva

superato il limite reddituale, conseguente, peraltro, alla liquidazione degli arretrati relativi alla titolarità di una quota della pensione di reversibilità.

In pratica il sig. B. dopo aver subito il danno di pagamenti ritardati riferentesi alla quota cui aveva diritto della pensione di reversibilità avrebbe dovuto poi subire la beffa (e l'ulteriore danno economico) di vedersi revocata, con effetto definitivo, la pensione sociale alla quale avrebbe avuto diritto qualora i pagamenti relativi alla quota di reversibilità fossero stati tempestivi (quasi che il colpevole dei ritardi fosse l'interessato!).

Un primo colloquio con la competente direzione INPS si era rivelato infruttuoso; successivamente peraltro la stessa direzione, dopo una ulteriore attenta analisi delle norme (in esse comprese le "direttive" interne all'istituto), perveniva ad una soluzione temperata in forza della quale la pensione sociale sarebbe stata sospesa per il solo anno successivo a quello in cui il limite di reddito era stato superato e successivamente regolarmente ripristinata.

Il sig. B. ha manifestato la propria soddisfazione per tale soluzione.

42) Corresponsione arretrati di pensione.

Il Sig. C.P. si è rivolto a questo ufficio perchè attendeva da oltre tre anni gli arretrati della propria pensione e i ripetuti tentativi espletati anche tramite patronato si erano rivelati infruttuosi.

Nella circostanza l'intervento dell'ufficio scrivente è stato gratificato da una immediata risposta della competente direzione INPS che ha comunicato la risoluzione della pratica; il Sig. C.P. ha manifestato il suo apprezzamento per l'operato di questo ufficio che già in passato, per quanto lo stesso interessato ha riferito, era stato da lui contattato con esito positivo.

43) corresponsione di pensione di reversibilità

Il sig. B.C. si era rivolto all'ufficio scrivente per sollecitare la definizione di una pratica, protrattasi per un lunghissimo periodo, avente ad oggetto la corresponsione della pensione di reversibilità in favore della signora I.C. centenaria.

Le reiterate istanze rivolte alla competente sede provinciali dell'INPDAP prima ed infine alla direzione centrale delle prestazioni previdenziali dell'INPDAP stesso sono state infine coronate da un esito positivo con conseguente sentito ringraziamento da parte del figlio dell'interessata.

44) pensioni INPDAP

Il difensore civico di una provincia non ligure ha indirizzato a tutti i suoi colleghi delle altre regioni italiane una richiesta di informazioni sui seguenti problemi sollevati da un gruppo di pensionati INPDAP: mancata trasparenza del mandato di pagamento; mancata chiarezza dell'adeguamento annuo all'inflazione; ammontare della perequazione contrattuale; mancata apposizione della dizione "debito vitalizio dello stato" sui mandati di pagamento, cosa che faceva temere ai richiedenti che lo stato non si ritenesse più debitore; infine se fosse legittima la clausola, figurante sul modulo "rava", che abilita l'INPDAP ad effettuare prelevamenti d'ufficio dal conto corrente sul quale veniva accreditata la pensione. In proposito richiedo notizie al locale dirigente dell'INPDAP il quale forniva sollecite precisazioni, dalle quali ricavo che la situazione genovese è in parte diversa, in quanto gli eventuali recuperi di somme non dovute, pur obbligatori, sono sempre preceduti da un avviso al pensionato. Per quanto riguarda invece gli altri problemi si tratta di questioni di carattere generale che debbono essere sottoposte agli organi centrali.

Il tenore della risposta è quindi parzialmente soddisfacente, perchè a Genova, almeno, non avvengono prelievi sul conto del pensionato senza un adeguato preavviso, e non è richiesta una autorizzazione preventiva in bianco. Ciò non toglie che l'eventuale richiesta di rimborso indirizzata dall'INPDAP alla banca senza specifica autorizzazione del titolare del conto ponga un serio problema di legittimità. Per il resto il problema della non completa chiarezza delle comunicazioni INPDAP si pone anche in questa regione, e dovrebbe essere affrontato e risolto, come le altre questioni sollevate; è peraltro evidente che si tratta effettivamente di questioni da risolversi in maniera uniforme a livello centrale, che per questo motivo vengono qui segnalate a chi è competente in proposito.

45) trasparenza nelle cartelle esattoriali

Più volte mi pervenivano segnalazioni relative alla poca chiarezza dei dati contenuti nelle cartelle esattoriali.

Un caso limite di cui ho dovuto occuparmi è stato quello di una cartella emessa nei confronti dell'erede di un defunto contenente la richiesta di pagamento di un tributo risalente all'anno 1985 (cartella notificata nell'anno 2000), la quale portava semplicemente la seguente

spiegazione: "sanzioni pecuniarie omesso/rita" (forse l'ultima parola sta per ritardato, ma si tratta di un indovinello, a parte che si dovrebbe chiaramente indicare di quale ipotesi in concreto si tratti, cioè se di omissione o ritardo, oltre a quale fosse il tributo a cui le sanzioni si riferivano).

Altre indicazioni irregolari della stessa cartella erano la mancata indicazione del nome dell'erede ed il rinvio, per il caso di ricorso, alle "disposizioni contenute nel decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n.564" non ulteriormente illustrate.

Poichè tutto ciò non appariva compatibile con l'obbligo di trasparenza degli atti delle pubbliche amministrazioni segnalavo il caso al ministro della funzione pubblica richiedendo un intervento normativo atto a meglio disciplinare il contenuto delle cartelle esattoriali. Ricevevo quindi dal direttore centrale del ministero copia di una lettera trasmessa al gabinetto del ministro, nella quale si precisava innanzi tutto che le problematiche segnalate da questo ufficio erano state recentemente oggetto di attento esame in sede di attuazione della riforma del sistema di riscossione mediante ruolo, tradottosi nella emanazione del DM 3/9/1999 n. 321, nel quale è stato definito il contenuto minimo delle

cartelle di pagamento (tra cui l'obbligo di motivazione); inoltre è stata adottata, con decreto dirigenziale 28/6/1999 (in G.U. 173 del 26/7/1999), una nuova modulistica contenente informazioni complete e facilmente comprensibili.

Tale risposta è apparsa molto soddisfacente, sia perchè documenta che l'amministrazione centrale aveva già avvertito la esistenza del problema, sia perchè evidenzia altresì l'attenzione dedicata in sede ministeriale alle segnalazioni dei difensori civici ai sensi dell'art.16 L.127/97.

46) iscrizione di minori a scuole comunali per l'infanzia

Sia i genitori del minore G.B.M. che quelli del minore J.D.M. hanno separatamente fatto ricorso a questo ufficio lamentando che i loro figli non avessero ottenuto l'ammissione alla scuola comunale per l'infanzia, pur avendone titolo. Nel primo caso la collocazione del bambino nella lista di attesa era derivata dalla mancata richiesta, nella domanda di iscrizione, del tempo continuato (che avrebbe comportato la concessione di un punteggio maggiore), perchè i genitori non erano stati informati di tale opportunità, non menzionata neppure sul modulo di iscrizione; d'altra parte era emerso, dopo la presentazione della

domanda, che un ulteriore titolo preferenziale era costituito dalla presenza in famiglia di persona bisognosa di assistenza, ma il termine "famiglia" non sarebbe stato inteso in senso ristretto, cioè con riferimento al solo nucleo familiare entro il quale si trovava il bambino, ma in maniera molto più ampia (sarebbe stata infatti considerata titolo preferenziale l'esistenza di un congiunto bisognoso di assistenza abitante per conto proprio).

Nel secondo caso si sarebbe verificata una analoga esclusione del minore, rimasto in lista di attesa, per la stessa ragione sopra ricordata, in quanto sarebbe stato riconosciuto un punteggio preferenziale ad altro bambino avente un congiunto che abbisognava di assistenza ma risiedeva addirittura in altra località.

Richieste informazioni all'amministrazione comunale la stessa nel primo caso dava una risposta del tutto generica, affermando che una verifica appositamente effettuata aveva confermato il punteggio (insufficiente) attribuito al bambino. Nel secondo caso invece veniva precisato che era legittimo prendere in considerazione la famiglia in senso allargato, basandosi sulla dizione "presenza in famiglia", anziché su quella "presenza nel nucleo familiare convivente", utilizzata

quest'ultima nella circolare che fornisce indicazioni in merito alla valutazione delle domande di iscrizione (va tuttavia osservato che, mentre erano forniti gli estremi di quest'ultima circolare, non veniva specificato invece quale fosse la norma che adoperava l'espressione asseritamente più ampia).

In realtà la tesi dell'amministrazione comunale non appare convincente, perchè se è effettivamente possibile che anche una persona disabile ma residente in abitazione diversa da quella del minore possa in certi casi tenere impegnato uno dei genitori o prossimi congiunti del bambino, non è certamente detto che tutte le volte che taluno abbia parenti anziani debba badare continuativamente ad essi, tanto più se residenti in altre località.

In entrambi i casi, pertanto, l'intervento si è concluso in maniera negativa, e le spiegazioni fornite non sono apparse convincenti.

47) richiesta di ripristino di una scuola elementare in un comune dove essa era stata soppressa per mancanza del numero minimo richiesto di alunni.

Tramite l'avv. A.A. i genitori di quattro bimbi in età scolare residenti in una frazione di un comune dell'entroterra si rivolgevano a

questo ufficio chiedendone l'intervento nei confronti delle autorità scolastiche a livello locale e regionale, perchè una scuola elementare pluriclasse esistente fino all'anno precedente in tale frazione era stata soppressa.

Seguiva una complessa istruttoria che coinvolgeva, oltre a questo ufficio, le autorità scolastiche e quelle comunali; veniva anche effettuato un esame congiunto tra il difensore civico e la dirigente scolastica (ex preside) dell'istituto comprensivo dei comuni interessati. Veniva appurato che, di fronte ad un numero minimo di sei alunni richiesto dalla normativa per l'istituzione di una sede scolastica, gli iscritti della frazione erano stati soltanto quattro. Nell'anno precedente, in cui la situazione era analoga ma la scuola aveva funzionato, si erano avute in più le iscrizioni di tre anziani i quali peraltro non avevano mai frequentato, così rendendo palese la strumentalità della loro richiesta. Nell'ultimo anno scolastico invece, tale iscrizione fittizia non era stata nemmeno ripetuta.

Di fronte a tale situazione questo ufficio non poteva che prendere atto della legittimità della soppressione della scuola nella frazione interessata. D'altra parte il sindaco del comune assicurava la

messa a disposizione di un automezzo per il trasporto dei quattro alunni fino alla scuola più vicina (analogo trasporto era già in corso per altri allievi che non avevano richiesto la iscrizione nella scuola situata nella frazione).

Si proponeva a questo punto un ulteriore problema, in quanto i quattro alunni venivano iscritti dai loro genitori non in una, ma in due sedi scolastiche raggiungibili, partendo dalla frazione di residenza, mediante due strade fra loro divergenti, mentre tutti i genitori richiedevano il servizio di trasporto. Il sindaco replicava tuttavia che il comune non disponeva dei mezzi economici per fare fronte ad un duplice trasporto, per cui il servizio in corso sarebbe stato mantenuto, mentre per gli alunni che non potevano usufruirne perchè diretti in altre località sarebbe stato garantito un contributo nelle spese, in misura peraltro non prestabilita in quanto la disponibilità sarebbe stata appurabile soltanto a consuntivo.

La soluzione proposta del sindaco non accontentava i genitori degli alunni non beneficiari del trasporto pubblico; essa tuttavia appare legittima in quanto il piccolo comune montano di cui trattasi non possiede ragionevolmente fondi adeguati a fornire un duplice trasporto

(da svolgersi contemporaneamente dato che le scuole aprono e chiudono tutte allo stesso orario); i cittadini d'altra parte, avendo preferito (cosa che pur costituisce una loro facoltà) iscrivere i figli in altra sede scolastica rispetto a quella servita dal trasporto comunale, non hanno un diritto soggettivo a ricevere anch'essi analogo servizio, e comunque potranno beneficiare del contributo promesso.

48) macchina da scrivere con caratteri braille in una scuola elementare

Su un giornale cittadino compariva una lettera dei genitori di una alunna non vedente di una scuola elementare, i quali lamentavano la mancata fornitura di una macchina da scrivere in caratteri braille, benchè essa fosse stata tempestivamente richiesta.

Poichè la lettera conteneva l'indicazione della scuola elementare interessata scrivevo alla direzione chiedendo sollecite notizie sulla vicenda. In risposta venivo informato che la richiesta della macchina in questione era già stata inoltrata da tempo al comune, competente a provvedere.

Sollecitavo allora il comune, il quale provvedeva alla sollecita consegna del supporto didattico, come mi assicurava dapprima la direzione scolastica e quindi il comune stesso.

49) problemi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche

Una delegazione di dirigenti (ex presidi e direttori didattici) di scuole pubbliche appartenenti ad una organizzazione sindacale si sono rivolti a questo ufficio segnalando le difficoltà in cui essi si trovavano in quanto non disponevano ancora delle direttive necessarie per gestire i loro istituti in regime di autonomia e personalità giuridica, di cui al decreto 30/8/2000 del direttore regionale: tale mancanza di direttive comportava la ignoranza dei limiti esatti posti alla loro attività, ed ingenerava altresì il timore di incorrere in responsabilità.

Inoltre gli stessi dirigenti lamentavano il mancato avvio delle trattative per la definizione del loro stato giuridico ed economico.

Poichè la materia chiaramente non rientrava nelle competenze della civica difesa, ma nel contempo non potevo ignorare quanto sottopostomi, trasmettevo le richieste al ministero della pubblica istruzione.

L'episodio è uno dei tanti che mettono in luce il ruolo di referente su una molteplicità di problemi, anche esulanti dalla competenza propria, che il difensore civico viene man mano acquisendo.

50) poste italiane s.p.a. - "diffida"

Il sig. F.C. ha in corso una annosa vertenza con la società poste italiane s.p.a., in quanto, già dipendente di tale amministrazione quand'era ancora inquadrata nel ministero delle comunicazioni, egli sarebbe stato a suo dire danneggiato indebitamente nello sviluppo della carriera.

Per tale motivo egli ha presentato numerose richieste di accesso e di rilascio di documenti al suo ex datore di lavoro, certamente con molta insistenza.

Di recente egli ha portato a questo ufficio in visione una lettera della società poste italiane nella quale veniva enunciata una espressa "diffida...dal continuare ad importunare con tale atteggiamento (precedentemente definito "pretestuoso e provocatorio") sia la società poste italiane sia il ministero". Di fronte ad un simile tono è stato giocoforza scrivere al mittente della lettera in questione osservando, senza entrare nel merito, che "nessuna norma consente ad un ufficio pubblico di diffidare il cittadino dal continuare a presentare istanze alla pubblica amministrazione; anzi la L.241/90 prevede modalità e termini

della risposta che pertanto appare obbligatoria senza distinzione fra le istanze "pretestuose e provocatorie" e le "altre".

E' probabile che la lettera di cui si discute sia dovuta ad uno scatto di nervi da parte di chi riteneva di aver già fornito ogni spiegazione. Tuttavia il tenore della missiva rivela una concezione del rapporto tra il potere ed i sudditi del tutto inaccettabile.

La lettera di questo ufficio non ha ricevuto risposta.

51) problemi dell'amministrazione postale

Il sig. P.C. mi informava che, avendo aperto un conto corrente postale su cui aveva depositato i suoi risparmi, ed essendosi trovato dopo poco tempo nella necessità di disporre del denaro, non era riuscito ad ottenerne la immediata restituzione.

Alla richiesta di spiegazioni veniva risposto che il procedimento prescelto dal cliente era stato quello - suggerito dalla amministrazione - di aprire immediatamente un libretto postale, in attesa di trasferire il denaro ivi depositato sul conto corrente in fase di apertura: ciò al fine di non dover trattenere a mani il denaro contante durante il tempo occorrente per la procedura di accensione del conto (circa tre giorni). Successivamente il sig. G. aveva smarrito il libretto, e quindi era risultato

momentaneamente sprovvisto del titolo necessario per il ritiro del denaro.

Decorso il tempo necessario per il rilascio del duplicato del libretto smarrito il richiedente poteva quindi ritirare il proprio denaro.

A conclusione della vicenda, fortunatamente andata a buon fine, non potevo non segnalare all'amministrazione postale il fatto che, per poter essere competitive con le banche private, le operazioni di apertura del conto corrente postale ed il rilascio del carnet di assegni avrebbero dovuto essere immediati: se così fosse accaduto, infatti, il sig. C. non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rientrare in possesso immediatamente del proprio avere.

In un'altra occasione chi scrive, recatosi personalmente a ritirare una raccomandata in giacenza, rilevava da un lato la cortesia del personale, ma dall'altro la assoluta inidoneità del locale, angusto e privo per il pubblico di ogni possibilità di sedersi, oltre alla esistenza di barriere architettoniche insuperabili per i disabili. Trasmettevo pertanto una segnalazione all'amministrazione, ricevendone in risposta l'assicurazione che erano in corso interventi per trasferire l'ufficio (si deve supporre in locali più idonei).

52) accertamenti statistici - legittimità

Il sig. E.S. ha ricevuto un preavviso inviatogli dall'ISTAT (sotto forma di lettera circolare), in cui si preannunciava una richiesta telefonica di dati. L'interessato chiedeva se tale indagine era compatibile con la normativa vigente di tutela della riservatezza personale.

Il richiedente è stato assicurato sulla legittimità dell'indagine svolta dall'ISTAT, tendente alla raccolta statistica di dati da utilizzare, secondo le norme che regolano la materia, soltanto in via generale e prescindendo da ogni riferimento personale.

La richiesta è significativa di una sensibilità diffusasi molto rapidamente nella società, dopo l'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati personali; l'argomento, precedentemente quasi ignorato, è divenuto subito patrimonio comune dei cittadini, come molti altri episodi dimostrano: addirittura si sono incontrate in certi casi resistenze da parte dei cittadini nel fornire a questo ufficio il proprio nominativo ed indirizzo, tanto che è stato necessario spiegare come tali dati fossero indispensabili per espletare l'intervento richiesto e/o comunicarne l'esito.

E' probabile che al subitaneo sorgere di una sensibilità così diffusa abbia contribuito il termine anglosassone, così icasticamente espressivo, con cui la materia viene solitamente designata, cioè la parola privacy.

53) riservatezza ed esigenze della motorizzazione.

Il direttore dell'U.O. di medicina legale di una ASL ligure ha sottoposto a questo ufficio il quesito se la segnalazione, da parte della U.O. stessa, all'ufficio della motorizzazione civile dei nominativi delle persone sottoposte ad accertamenti e riconosciute affette da patologie pericolose per la guida sia compatibile con la tutela dei diritti di riservatezza della persona.

Il problema è indubbiamente delicato, data la importanza e la conflittualità degli interessi in gioco.

Al quesito ho ritenuto di rispondere richiamando l'art.23, comma primo, della L.675/96, il quale consente agli organismi sanitari di trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; tuttavia, prosegue la norma, se la comunicazione deve essere fatta a tutela della collettività (e non quindi del singolo) e manca il consenso

dell'interessato, occorre l'autorizzazione del garante, che può peraltro essere richiesta in linea generale e non volta per volta.

Il divieto di diffusione dei dati, stabilito dall'ultimo comma dello stesso art.23, non viene viceversa in gioco, perchè la diffusione, ai sensi dell'art.1 della legge citata, riguarda la divulgazione a soggetti indeterminati, mentre nel caso di specie si tratta di una comunicazione da dare ad un solo destinatario per motivi istituzionali.

54) informazioni relative alla graduatoria per l'assegnazione dei punti di raccolta per il gioco del lotto.

La sig. A.B. si è rivolta a questa civica difesa per ottenere informazioni da lei vanamente richieste all'ispettorato compartimentale dei monopoli di stato, relative alla graduatoria per la concessione dei punti lotto (a cui la richiedente aspira).

Scrivevo al capo compartimento, il quale, dopo un sollecito, rispondeva in maniera del tutto generica con una lettera in cui si affermava che, nel caso la richiedente risultasse assegnataria di un punto lotto, le informazioni desiderate erano affisse all'albo dell'ispettorato.

Data la insufficienza della risposta questo ufficio inviava una ulteriore richiesta dettagliata, rimasta senza risposta. Provvedevo allora a convocare il capo comparto e la interessata presso il mio ufficio per procedere ad esame congiunto, ma, mentre la sig. A.B. si presentava regolarmente, il funzionario non si faceva vedere nè inviava alcuna giustificazione.

A questo punto ritenevo doveroso far ricorso alla potestà di segnalare, ai fini disciplinari, il comportamento del predetto capo comparto al direttore della divisione lotto e lotterie del ministero.

Infatti il comportamento del funzionario appare illegittimo per violazione di un espresso dovere stabilito dalla legge regionale (che per effetto della L.127/97 si estende anche alle amministrazioni statali), oltre che fortemente irrispettoso. E' questo uno dei rarissimi casi in cui è apparso necessario fare ricorso alla misura di promuovere il procedimento disciplinare.

55) rilascio di copia di una sentenza.

La sig.ra R.M., fin dal 1993, aveva ottenuto da un ufficio giudiziario situato in altra regione italiana una sentenza che concludeva una sua vertenza di lavoro, ma non era mai riuscita a conoscerne il

contenuto. Ad una richiesta telefonica l'interlocutore avrebbe risposto che lui non era al servizio dei cittadini ma dello stato. Ella quindi si rivolgeva a questo ufficio, il quale scriveva al cancelliere capo dirigente del tribunale ove era custodita la sentenza, appoggiando la richiesta di rilascio di copia.

L'ufficio interpellato trasmetteva, in risposta, copia della sentenza "per uso ufficio", ma precisava che la parte in causa, per ottenere la prima copia cui aveva diritto, avrebbe dovuto ritirarla personalmente presso la cancelleria, oppure "in via eccezionale" richiederne la spedizione inviando richiesta scritta e bolli postali.

Il risultato desiderato è stato quindi conseguito, ma non senza un richiamo alle formalità burocratiche le quali (data anche la distanza fra l'attuale residenza della richiedente e l'ufficio giudiziario custode della sentenza) appaiono un po' eccessive nell'era della posta elettronica. Tutto ciò, naturalmente, prescindendo dalla singolare concezione del servizio pubblico palesata dal funzionario che rispose alla richiesta telefonica di copia della sentenza.

56) stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

E' stata segnalato il disagio in cui verrebbero a trovarsi gli stranieri soggiornanti in Italia i quali, dopo la scadenza del permesso, siano in attesa del rinnovo, in quanto la azienda sanitaria locale avrebbe frapposto delle difficoltà per le prestazioni richieste.

Richiedo informazioni all'ufficio stranieri della questura, dove apprendo che la semplice esibizione della ricevuta relativa alla presentazione della richiesta di rinnovo del permesso legittima la ASL a fornire tutte le prestazioni sanitarie richieste.

Ho provveduto a segnalare tale circostanza alla ASL, ed il non avere ricevuto ulteriori doglianze mi fa ritenere che la situazione sia stata positivamente risolta.

Altre lamentele, relative ad asseriti trattamenti non riguardosi da parte di funzionari della questura, non sono state confermate da ulteriori elementi, anzi è emerso che l'ufficio stranieri ha organizzato modalità adeguate per il ricevimento delle persone che hanno delle pratiche da svolgere in merito al soggiorno in Italia.

57) intervento sull'ufficio del territorio per mancata esecuzione del contratto di acquisto di un alloggio di proprietà del suddetto ufficio.

Il caso, messo in risalto anche da un articolo di stampa, riguardava le difficoltà di una famiglia che acquistato un alloggio dall'ufficio del territorio di una provincia genovese - per poter meglio far fronte alle esigenze di un figlio tetraplegico - non riusciva a distanza di otto mesi a venire in possesso dell'alloggio in questione.

Questo difensore si è immediatamente attivato presso l'ufficio del territorio per cercare di accelerare i tempi della consegna dell'alloggio.

A seguito dell'intervento dell'ufficio - nonostante le difficoltà derivanti da una normativa che risale addirittura al 1909 - il direttore dell'ufficio del territorio in argomento ha predisposto una autorizzazione formale provvisoria e la presa di possesso da parte della famiglia in questione è avvenuta dopo pochi giorni.

La famiglia ha ringraziato per l'intervento.

58) Richiesta di intervento presso la direzione regionale agli studi relativa al problema della lingua straniera nelle scuole elementari della direzione didattica di un comune dell'entroterra.

La signora D.P. a nome e per conto di numerosi genitori di una scuola elementare di un comune dell'entroterra genovese ha fatto presente al D.C. che a fronte di una assegnazione all'inizio dell'anno da parte della direzione regionale di una insegnante di lingua inglese per ventiquattro ore complessive suddivise in diversi plessi, a distanza di pochissimi giorni dall'inizio dell'anno scolastico le ore assegnate sono state dimezzate per assegnare dodici ore ad altro istituto.

L'ufficio ha svolto ripetute azioni di intervento presso la predetta direzione regionale senza, però, ottenere alcun riscontro.

Si è dovuto quindi procedere all'esame congiunto della pratica. Nel corso del predetto esame congiunto il D.C. ha affermato di ritenere la posizione della direzione regionale in questione oggettivamente inadempiente e nonostante in tale occasione fossero state rappresentate dal delegato della suddetta direzione le problematiche relative alle lingue straniera il questo ufficio ha chiesto che venisse chiesta venga inviato un riscontro scritto all'ufficio e alle interessate per

informarle anche su cosa potrà, eventualmente, mutare per il prossimo anno.

Successivamente la direzione regionale ha risposto illustrando la situazione e le interessate hanno ringraziato l'ufficio per l'azione che ha permesso loro di esporre i problemi relativi alla loro scuola e soprattutto, di conoscere la reale situazione inerente la lingua straniera.

59) problema relativo ad un mutuo stipulato per la costruzione di alloggi in un P.E.E.P.

Il signor F.G. in rappresentanza di numerosi condomini cointeressati si è rivolto a quest'ufficio facendo presente che la banca nazionale del lavoro ha chiesto loro il pagamento dei contributi che sarebbero stati a carico dello stato ma che il ministero dei lavori pubblici non aveva ancora provveduto a versare.

Il nostro ufficio ha svolto un immediato intervento presso il predetto ministero facendo presente che anche il provveditorato regionale alle opere pubbliche aveva sollecitato tale versamento.

A seguito della nostra nota la BNL di Roma ha fatto presente che la pratica sarebbe stata tenuta in sospeso sino all'effettivo incasso dei contributi e successivamente anche il provveditorato alle OO.PP.

informava gli interessati ed il nostro ufficio che era stato autorizzato il pagamento in questione.

Gli interessati, ritenendo determinante il ruolo svolto da questo ufficio per il buon esito della pratica, hanno ringraziato caldamente per l'intervento

60) Annullamento cartelle esattoriali.

La Signora F. (tramite il coniuge A.M.) si è rivolta al d.c. facendo presente di essere stata vittima di un raggio ad opera del proprio commercialista che aveva trattenuto l'importo delle imposte da lei dovute e di essersi successivamente avvalsa dei benefici previsti per tali situazioni corrispondendo il dovuto.

Successivamente la sig.ra F. ha ricevuto un avviso di mora relativamente alle cartelle originariamente non pagate, con minaccia di pignoramento. La sig.ra avrebbe voluto evitare di dovere ricorrere alla commissione tributaria; tuttavia da taluni funzionari della direzione delle entrate ella aveva saputo che dato il rilevante numero di casi analoghi i tempi per la definizione della pratica si appalesavano piuttosto lunghi.

Anche in questo caso l'intervento di questa civica difesa è servito ad accelerare la definizione di una vicenda che si è poi conclusa nel giro di circa un mese (a fronte dei mesi o degli anni paventati).

61) Acquisto da parte degli eredi della proprietà di alloggio già assegnato alla dante causa.

I sigg. ri G.S. e G.B. nella loro veste di eredi della sig.ra A.B. già assegnataria di un alloggio in un comune dell'entroterra ligure e deceduta prima della formalizzazione della cessione di proprietà dell'alloggio stesso hanno richiesto un intervento per ottenere la definizione della pratica. L'iter della procedura si è rivelato particolarmente complesso considerate le molteplici competenze dei vari enti nella fattispecie (direz. comp.le del territorio, avvocatura distrettuale dello stato, IACP) nonché, in precedenza, l'emanazione di sentenza giudiziaria. La problematica riguardava la legittimazione della persona, successivamente deceduta, alla cessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in quanto la stessa persona risultava - peraltro erroneamente come sentenziato dal competente pretore - titolare di alcuni immobili abitativi in realtà già alienati e quindi non più in proprietà dell'aveute diritto) e la trasmissibilità del diritto ad ottenere l'alloggio di

ERP agli eredi (secondo una tesi prospettata infatti la sentenza del giudice avrebbe avuto efficacia solo fra le parti originarie e non anche - come invece stabilisce l'art. 2909 c.c, nei confronti degli eredi o aventi causa).

Dopo un confronto acceso si è riusciti ad ottenere quanto richiesto e ciò ha comportato non poca soddisfazione per l'ufficio e per i richiedenti l'intervento.

62) Richiesta alla capitaneria di porto di medaglia d'onore per lunga navigazione.

Il signor D'A.G. aveva ottenuto, il 24 giugno 1991, da parte del presidente della repubblica italiana il diploma attestante l'avvenuta assegnazione di " medaglia d'onore per lunga navigazione di grado oro " e nonostante i numerosi solleciti non era ancora riuscito ad ottenere la consegna della citata medaglia.

Per tale motivo ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento di questo ufficio che a seguito di richiesta di chiarimenti ha ottenuto, da parte della capitaneria di porto interessata, una richiesta di intervento diretto del ministero dei trasporti e della navigazione.

A seguito dell'intervento sopra indicato è pervenuta a questo ufficio, da parte del ministero dei trasporti e della navigazione, lettera datata 9 ottobre 2000 con la quale veniva comunicato che era in corso la spedizione alle capitanerie di porto interessate, da parte dell'istituto poligrafico e zecca dello stato, delle medaglie di cui trattasi.

63) rimborso sanzioni amministrative (violazioni norme al codice della strada).

Il signor F.G., sin dal 1996 è in attesa del rimborso di una sanzione pecuniaria non dovuta perchè relativa ad una autovettura venduta nel 1988. Ha richiesto tale rimborso sia alla prefettura che successivamente alla direzione regionale delle entrate della Liguria senza ottenere alcun risultato. Il questo ufficio, in considerazione del notevole tempo trascorso, ha inviato una nota alla D.R.E. con la quale ha stabilito il termine di due mesi per provvedere al richiesto rimborso. Nel riscontrare la nostra nota la D.R.E. precisava che a seguito di dubbi circa la competenza ad effettuare il predetto rimborso sin dal 1997 era stato posto un quesito al dipartimento delle entrate senza che al momento fosse giunta una risposta in merito. A seguito di un nuovo intervento dell'ufficio per conoscere lo stato della pratica, il dipartimento delle

entrate ha precisato che la competenza ad occuparsi del predetto rimborso è della sezione staccata della D.R.E.

L'ufficio ha, perciò, richiesto notizie alla predetta sezione che con nota in data 25/01/2001 comunicava che a seguito di una risoluzione ministeriale risalente al 1987 il soggetto competente ad effettuare il rimborso era la prefettura che ha emesso il ruolo impositivo.

La sezione staccata della D.R.L. si è dichiarata, perciò, non competente a disporre il rimborso in questione.

La pratica in argomento non si è ancora conclusa.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

- 1) LEGGE REGIONALE 6 giugno 1974, n. 17 Istitutiva del Difensore
Civico (modificata dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 e dalla
legge regionale 14 marzo 2000, n. 14)

TITOLO 1

Istituzione del Difensore Civico

Articolo 1

Istituzione e nomina

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio Regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei consiglieri assegnati nelle successive.

3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Articolo 2

Requisiti e ineleggibilità

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Articolo 3

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Articolo 4

Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II**Funzioni e poteri****Articolo 5****(Funzioni)**

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n.127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge 127/97 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Provincie, delle Comunità montane o tramite

convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli Enti strumentali della Regione;
- c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
- d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
- e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della

Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro".

Articolo 6

(modalità d'intervento)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico."

Articolo 7

(poteri)

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonchè all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio, provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi

competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 8

Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul

complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio Regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio Regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Articolo 9

Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Articolo 10

Indennità di funzione

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica " Spese per il Consiglio regionale " categoria " Organi Statutari" del bilancio della Regione per l'anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, al corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Articolo 12

Servizi del Consiglio regionale

1. La tabella " F " allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai servizi del Consiglio regionale, è così modificata:

- 1) Affari Generali e Istituzionali;
- 2) Assemblea e Commissioni;
- 3) Documentazione e Stampa;
- 4) Legislativo;
- 5) Difensore Civico.

Articolo 13

Norme incompatibili

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

2) LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999 n. 7 Disciplina dei controlli
sugli atti degli enti locali

CAPO I

Esercizio del controllo sugli atti degli enti locali

Art. 1 - omissis

Art. 2 - omissis

Art. 3 - omissis

Art. 4 - omissis

Art. 5 - omissis

Art. 6 - omissis

Art. 7 - omissis

Art. 8 - omissis

Art. 9 - omissis

Art. 10 - omissis

Art. 11 - omissis

Art. 12 - omissis

Art. 13 - omissis

Art. 14 - omissis

Art. 15 - omissis

Art. 16 - omissis

Art. 17 - omissis

Art. 18 - omissis

Art. 19 - omissis

Art. 20 - omissis

Art. 21 - omissis

Art. 22 - omissis

Art. 23 - omissis

Art. 24 - omissis

Articolo 25

Poteri sostitutivi

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Difensore Civico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della l. 127/1997.

2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del Comitato; a tal fine il Comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a

controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Comitato comunica al Difensore Civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un Commissario.

4. Per gli atti non soggetti al controllo la diffida è effettuata direttamente dal Difensore Civico sulla base delle segnalazioni pervenute

5. Il Comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 26 - omissis

Art. 27 - omissis

Art. 28 - omissis

Art. 29 - omissis

Art. 30- omissis

Art. 31 - omissis

Art. 32 - omissis

Art. 33 – omissis

Articolo 34

Controllo su richiesta dei Consiglieri degli enti locali

1. Il controllo su richiesta di Consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'articolo 17, commi 38 e 39, della l. 127/1997.

2. Il controllo di cui all'articolo 17, comma 38, della l. 127/1997 è esercitato dal Comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio Statuto, non abbiano nominato il Difensore Civico o deliberato il convenzionamento con il Difensore Civico della Regione o di altri enti locali,

CAPO II

OMISSIS

CAPO III

OMISSIS

3) DIFENSORI CIVICI REGIONALI

REGIONE	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
ABRUZZO	l.r.20/10/1995 n.126 l.r.12/06/1998 n. 45	Dott. Giovanni MASCIOCCHI	Via M.Jacobucci n.4 67100 L'AQUILA tel. 0862/644802 Fax 0862/23194
BASILICATA	l.r.14/06/1986 n.11 l.r.02/03/1988 n. 6	Avv. Giulio STOLFI	Via Anzio 85100 POTENZA tel. 0971/447111 fax 0971/447186
CAMPANIA	l.r.11/08/1978 n.23 l.r. 08/03/1985 n. 15	Avv. Giuseppe FORTUNATO	C.D.Isola F13 Via G. Porzio n. 4 80143 NAPOLI tel. 081/7783205-6 fax 081/7783359
EMILIA ROMAGNA	l.r. 21/03/1995 n. 15	Dr.ssa Paola GALLERANI	L. Caduti del Lavoro 4 40122 BOLOGNA tel. 051/6492400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			fax 051/6492280
FRIULI VENEZIA GIULIA	l.r. 23/04/1981 n. 20 l.r. 29/08/1987 n. 27	Dott. Domenico GIAVEDONI	Piazza Oberdan n. 4 34100 TRIESTE tel. 040/3771111 fax 040/3772289
LAZIO	l.r. 28/02/1980 n. 17 l.r. 11/04/1985 n. 40 l.r. 02/11/1992 n. 41	Dott. Rosario DI MAURO	Via IV Novembre 149 00187 ROMA tel. 06/65931 fax 06/65932015
LIGURIA	l.r. 06/06/1974 n. 17 l.r. 05/08/1986 n. 17	Dott. Roberto SCIACCHITANO	V.le B.Partigiane 2 16129 GENOVA tel. 010/565384 fax 010/540877
LOMBARDIA	l.r. 18/01/1980 n. 7 l.r. 10/09/1984 n. 52	Dott. Alessandro BARBETTA	Piazza Fidia n. 1 20159 MILANO tel. 02/6081267 fax 02/6975487
MARCHE	l.r. 14/10/1981 n. 29 l.r. 26/05/1990 n. 30	Dott. Giuseppe COLLI	Via Oberdan n. 1 60122 ANCONA tel. 071/2298391 fax 071/2298483
PIEMONTE	l.r. 09/12/1981 n. 50 l.r. 24/04/1985 n. 47	Dott. Bruno BRUNETTI	P.zza Solferino 22 10121 TORINO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			tel. 011/5757387 fax. 011/5619121
SARDEGNA	l.r. 17/01/1989 n. 4	Avv. Francesco SERRA	Via Roma n. 7 09125 CAGLIARI tel. 070/660434 fax 070/673003
TOSCANA	l.r. 21/01/1974 n. 8 l.r. 17/08/1977 n. 49 l.r. 12/01/1994 n. 4	Dott. Romano FANTAPPIE'	Via del Pucci n. 4 50122 FIRENZE tel. 055/287538 fax 055/210230
UMBRIA	l.r. 30/11/1995 n. 45	vacante	Via Baglioni n. 23 06121 PERUGIA tel. 075/5763554 fax 075/5763329
VALLE D'AOSTA	l.r. 02/03/1992 n. 5 l.r. 16/08/1994 n. 49	Dr.ssa Maria Grazia VACCHINA	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA tel. 0165/238868 fax. 0165/32690
VENETO	l.r. 06/06/1988 n. 28	Avv. Vittorio BOTTOLI	Via Brenta Vecchia 8 30175 VENEZIA-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			MESTRE tel. 041/23834200-201 fax. 041/5042372
CALABRIA	l.r. 16/01/1985 n. 4	non ancora nominato	Palazzo S.Giorgio 89100 REGGIO CALABRIA tel. 0965/330884
PUGLIA	l.r. 09/07/1981 n. 38	non ancora nominato	Via Capruzzi 204 70129 BARI tel. 080/5404273
MOLISE		non ancora istituito	
SICILIA		non ancora istituito	

4) DIFENSORI CIVICI DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOLZANO	l.p. 10/07/1996 n. 14	Dott. Wener PALLA	Via Portici n. 22 39100 BOLZANO tel. 0471/972744 fax. 0471/981229
TRENTO	l.p. 20/12/1982 n. 28 l.p. 05/11/1984 n. 11 l.p. 05/09/1988 n. 32 l.p. 12/07/1991 n. 15 l.p. 13/03/1997 n. 3	Dott. Fabio Bortolotti	Via Manci n. 27 Galleria Garbari 38100 TRENTO tel. 0461/983820 fax. 0461/986477

5) DIFENSORI CIVICI DEGLI ENTI LOCALI DELLA LIGURIA

COMUNE	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOGLIASCO (GE)	Dott. Davide CASANOVA	c/o Palazzo comunale 16031 BOGLIASCO tel. 010/3470271
LEVANTO (SP)	Avv. Cesare GIUDICE	Via Cavour n. 10 19015 LEVANTO tel. 010/808113
BOISSANO (SC)	Rag. Pietro ARNALDI	c/o Palazzo comunale 17020 BOISSANO tel. 0182/98010
CELLE LIGURE (SV)	Avv. Stefano SCARFI	c/o Palazzo comunale 17015 CELLE LIGURE tel. 019/99801
FINALE LIGURE (SV)	Prof.ssa Gabriella FRACCHIA CAMPI	c/o Palazzo Comunale 17024 FINALE LIGURE Tel. 019/689011
LOANO (SV)	Avv. Ezechiele CARRARA	c/o Palazzo Comunale 17025 LOANO tel. 019/675694

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIETRA LIGURE (SV)	Dott. Domenico LEALE	c/o Palazzo Comunale 17027 PIETRA LIGURE Tel. 019/629311
TOIRANO (SV)	Rag. Pietro ARNALDI	c/o Palazzo comunale 17020 TOIRANO tel. 0182/98065
SANREMO	Dott. Guido CUCCO	c/o Palazzo Comunale 18038 SANREMO Tel. 0184/486488

6) LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

o m i s s i s

Articolo 16 (modificato dalla legge n. 191 del 1998)

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali o provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1

omissis

Articolo 17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

omissis

comma 38 (sostituito dall'art. 127 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta

scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni.
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3) La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133.

omissis

comma 45 (sostituito dall'art. 136 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)

Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

omissis

7) LEGGE 24 Novembre 2000, N. 340. Disposizioni per la
semplificazione di procedimenti amministrativi.

omissis

Articolo 15

Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è
sostituito dal seguente:

*4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del
comma 5 del presente articolo, ovvero richiedere, nello stesso termine,
al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il

differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.".

omissis

8) IL DIFENSORE CIVICO NEGLI STATUTI DELLE NUOVE REGIONI

proposta del coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con queste proposte, offerte alla riflessione di tutti coloro che avranno parte nella definizione dei nuovi statuti regionali, il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano intende dare il proprio specifico contributo all'impulso riformatore che caratterizza sul piano regionale l'attuale fase di modernizzazione della Repubblica delle autonomie.

1) Premessa: un contributo specifico dai difensori civici

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano svolge sin dalla sua costituzione (1995) una costante funzione di stimolo nei confronti delle diverse sedi istituzionali a favore dell'affermazione, dello sviluppo e del consolidamento della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica.

Tale azione si è espressa con particolare impegno in occasione dei lavori della commissione parlamentare per le riforme costituzionali (radicamento costituzionale dell'istituto del difensore civico) e nel corso

dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di difesa civica (AC n.619).

Sui due suddetti temi il coordinamento ha altresì svolto un'azione di sensibilizzazione rivolta sia alle regioni, sia alle loro espressioni interregionali.

Il frutto più significativo di quest'opera è stata l'approvazione dell'art.16 della L. n. 127/97 che ha esteso alle amministrazioni periferiche dello stato, in attesa dell'istituzione del difensore civico nazionale, la competenza di intervento dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'avvio della settima legislatura nelle regioni a statuto ordinario assume particolare rilevanza per il futuro dell'istituto del difensore civico.

La revisione degli statuti voluta dall'art. 123 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 dà infatti l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di un rinnovato ordinamento statutario di questo moderno istituto di tutela dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino.

Il coordinamento e ciascun difensore civico regionale sono impegnati perciò a svolgere in questa fase non solo una funzione di

indicazione e orientamento come in passato, ma sono disponibili ad essere coinvolti, come protagonisti della difesa civica regionale, nella messa a punto delle disposizioni statutarie in materia.

Ai consigli regionali si offre così l'opportunità di avvalersi dell'esperienza di esercizio della funzione per ottimizzarne la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale del nuovo impianto statutario.

Le proposte del coordinamento hanno come formali destinatarie le Regioni a statuto ordinario alle quali si rivolge l'art. 123 Cost. E' tuttavia auspicabile un effetto riflesso sulle Regioni a statuto speciale e sulle province autonome di Trento e Bolzano con beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale.

2) Un'occasione straordinaria: nuovi statuti per nuove Regioni

Al di là delle innovazioni recate dal nuovo art.123 Cost. nell'iter di approvazione degli statuti, l'occasione è straordinaria in quanto le precedenti disposizioni dell'art.123 Cost. prevedevano che "lo statuto... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", mentre le nuove prevedono che "lo statuto... determina la forma di

governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”.

Con l'espressione "forma di governo" (espressione che entra per la prima volta nella costituzione) si circoscrive un oggetto delimitato, che può forse offrire spunti per un'autonoma analisi rispetto all'altro oggetto, "i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". Questa autonomia dei due oggetti è tuttavia relativa.

Si deve considerare infatti che l'espressione "forma di governo" obbliga non solo a definire i rapporti tra gli "organi di governo" in senso stretto - intesi cioè come "esecutivo" (Giunta) e come Presidente della Giunta - e l'altro organo regionale di rilievo costituzionale (il Consiglio), ma obbliga anche a disciplinare i rapporti di tutti questi con il "sistema esterno", sia istituzionale (quello cioè costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive, quale che siano la loro valenza considerata: economica, sociale, culturale, ecc...).

Proprio in quest'ultimo ambito di interrelazioni, quello delle interrelazioni tra "sistema interno" e sistema esterno (istituzionale e comunitario), si individua uno spazio nel quale fondare le ragioni di una presenza dell'istituto del difensore civico nello statuto.

Il difensore civico si configura così nella sua natura propria di istituto che dà effettività e certezza all'esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni del "sistema Regione" e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

L'ampliamento degli spazi di autodeterminazione regionale nel qualificare l'istituto del difensore civico che risulta da questo approccio è evidente. Ed ha rilevanza sia nel qualificare l'esercizio dei diritti della persona e la loro effettività, sia nel qualificare in senso compiutamente democratico il profilo e le performances delle istituzioni rappresentative e delle relative strutture.

3) Le norme statutarie sul difensore civico sono necessarie.

Alcune Regioni sin dal loro sorgere colsero l'opportunità di dare un radicamento statutario all'istituto del difensore civico. I tre decenni ormai trascorsi da quella stagione suggeriscono tuttavia l'utilità di una riflessione aggiornata, che tenga cioè conto dell'evoluzione nel frattempo verificatasi in sede di analisi scientifica, di dibattito

istituzionale, di definizione legislativa (statale e regionale), nel nostro e negli altri Paesi.

La qualificazione delle norme statutarie sul difensore civico come norme necessarie deriva sia dalla natura dell'istituto sia dal fine che le norme statutarie si propongono.

Superata nel nostro paese la fase fondativa dell'istituto, l'esperienza maturata consente di connotarlo in termini di funzione necessaria in quanto la funzione che il difensore civico assolve non è assoluta e non può essere assolta da altro organo (esclusività della funzione). Dalla specificità della missione deriva infatti la necessità dell'istituto.

Il difensore civico è un istituto necessario perchè ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

Non nel dialogo società politica, perchè nel rapporto società politica il cittadino è inevitabilmente indotto a qualificarsi come "parte" (politica) anche per soddisfare esigenze che ha diritto di soddisfare non

facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società - sistema giudiziario, perchè le risposte della sede giurisdizionale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati amministrativi, quando cioè le decisioni si sono oramai configurate in atti e provvedimenti, mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Il difensore civico così inteso è un meccanismo necessario anche perchè la sua azione favorisce la crescita della qualità democratica del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Infatti, ponendosi con competenza a fianco della parte più debole, il difensore civico contribuisce a restituire centralità sostanziale alla persona e al cittadino quando sono interlocutori del sistema istituzionale.

Anche il fine che si propongono le norme statutarie induce a qualificarle come norme necessarie. Il loro fine infatti è quello di favorire il consolidamento di un'accezione dell'istituto tendenzialmente univoca, almeno a livello regionale, in concomitanza con la nuova

consistenza istituzionale che le regioni assumono nell'assetto costituzionale della Repubblica attraverso l'attuazione della legge costituzionale n.1/1999.

4) I contenuti delle norme statutarie in materia di difensore civico

Le disposizioni statutarie sul difensore civico devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

L'essenzialità obbliga a delimitare la materia trattata in sede statutaria circoscrivendola esclusivamente agli elementi necessari.

L'istituto deve essere comunque tratteggiato nello statuto per gli aspetti connotativi delle sue proprietà tipiche; che lo caratterizzano cioè, distinguendolo.

Le norme statutarie, proprio per la loro essenzialità e per il loro scopo di tipizzazione, non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione dell'istituto, e tuttavia devono orientare ciò che non è determinato direttamente dalle norme statutarie stesse.

Alla luce di tali criteri possono essere enucleati i seguenti contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria, sostanziano le disposizioni statutarie sul difensore civico:

a) va affermata l'istituzione del difensore civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;

b) il difensore civico è Ufficio (istituto) indipendente;

c) il difensore civico è designato dal Consiglio regionale e allo stesso riferisce;

d) il difensore civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;

e) destinatari degli interventi del difensore civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate dal difensore civico e a rimuoverne le cause.

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire la finalizzazione che l'enunciato normativo ordinario dovrà statuire per detti contenuti.

Essi sono:

f) i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

5) La collocazione delle norme in materia di difensore civico nei nuovi statuti.

Per individuare la corretta collocazione delle norme sul difensore civico nel testo dai nuovi statuti occorre rifarsi alle considerazioni di merito già svolte.

Gli statuti regionali originari sono ricchi di affermazioni generali e di principio sui diritti della persona e del cittadino.

Nei trent'anni trascorsi dalla loro formulazione si sono tuttavia evoluti fenomeni di grande rilevanza che hanno arricchito la dinamica sociale e istituzionale di aspetti nuovi (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico - privato, integrazione europea, riforme amministrative, ecc.). Tutto ciò stimola le istituzioni a dare più espresso rilievo alla tutela da un lato dei diritti umani, dall'altro lato alla tutela dei diritti delle persone quando si rapportano agli apparati pubblici.

In coerenza con l'ineludibile criterio di accompagnare sempre le affermazioni di principio con l'istituzione e la messa in esercizio degli strumenti che le trasformano in realtà effettuate, gli statuti regionali devono collocare le norme in materia di difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano. Mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione". L'inserimento del difensore civico in uno di

questi contesti indurrebbe infatti a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ritiene che l'accoglimento di queste proposte in coerenza con gli orientamenti in materia di difesa civica consolidatisi nelle sedi internazionali e negli organismi europei, ponga la difesa civica nelle nuove Regioni come parte essenziale di un ordinamento improntato alla effettività della buona amministrazione, che realizza il principio di sussidiarietà e promuove le autonomie locali.

IPOTESI DI NORMA STATUTARIA SULLA DIFESA CIVICA

1. E' istituito il difensore civico regionale preposto alla tutela dei diritti e degli interessi della persona nei confronti delle pubbliche amministrazioni secondo criteri e procedure non giurisdizionali anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e alla imparzialità nell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico è Ufficio indipendente nominato dal Consiglio regionale, a cui riferisce.

3. Il difensore civico agisce secondo criteri di autonomia ed interviene - su domanda o di propria iniziativa - affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio alle irregolarità, iniquità e disfunzioni accertate e ne rimuovano le cause.

4. La legge disciplina i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico, per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

PAGINA BIANCA